

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI E DEI CONCORSI

*Approvato con Decreto del Presidente n. 163 del 30.10.2018
recante le modifiche introdotte con Decreto della Presidente della Provincia n. 159 del 3.12.2020*

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali e preliminari

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Programmazione del fabbisogno di personale
- Art. 4 Norme generali di reclutamento del personale
- Art. 5 Requisiti generali di accesso all'impiego presso la Provincia di Arezzo
- Art. 6 Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali e diritto di accesso

TITOLO II

Procedure per il reclutamento di personale a tempo indeterminato

Capo I Concorsi pubblici

- Art. 7 Indizione e Bando di concorso
- Art. 8 Pubblicazione del Bando di concorso pubblico
- Art. 9 Facoltà di proroga o riapertura dei termini. Rettifica o revoca del Bando
- Art. 10 Domanda di partecipazione al concorso: modalità di inoltro, contenuto, allegati
- Art. 11 Invio delle domande di ammissione in modalità cartacea
- Art. 12 Ammissione dei candidati
- Art. 13 Inammissibilità ed esclusioni
- Art. 14 Composizione e nomina della Commissione esaminatrice
- Art. 15 Incompatibilità dei componenti la Commissione esaminatrice
- Art. 16 Convocazione ed insediamento della Commissione esaminatrice
- Art. 17 Ordine dei lavori della Commissione esaminatrice
- Art. 18 Verbalizzazione dei lavori della Commissione esaminatrice
- Art. 19 Funzionamento della Commissione esaminatrice
- Art. 20 Punteggio disponibile e votazione complessiva
- Art. 21 Valutazione dei titoli — Criteri e principi generali
- Art. 22 Criteri e disciplina per l'espressione del giudizio della Commissione esaminatrice
- Art. 23 Durata delle prove di esame
- Art. 24 Calendario e svolgimento delle prove di esame
- Art. 25 Tipologia delle prove di esame e valore del giudizio di idoneità/inidoneità
- Art. 26 Modalità di svolgimento delle prove scritte
- Art. 27 Procedura di esame e valutazione delle prove scritte
- Art. 28 Modalità di svolgimento delle prove pratiche
- Art. 29 Modalità di svolgimento della prova orale
- Art. 30 Pubblicità dell'esito delle prove di esame
- Art. 31 Formazione della graduatoria provvisoria finale di merito
- Art. 32 Termine lavori della Commissione esaminatrice
- Art. 33 Approvazione della graduatoria finale e proclamazione vincitore/i
- Art. 34 Applicazione dei diritti di preferenza
- Art. 35 Applicazione del diritto di precedenza e categorie riservatarie

- Art. 36 Riserva dei posti e procedure selettive riservate a favore dei dipendenti in servizio
- Art. 37 Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva
- Art. 38 Efficacia della graduatoria

Capo II Assunzioni mediante Centro per l'Impiego e collocamento obbligatorio delle categorie protette

- Art. 39 Ambito di applicazione delle selezioni ex Legge n. 56/1987
- Art. 40 Procedure per l'avviamento a selezione ex Legge n. 56/1987
- Art. 41 Selezione ex Legge n. 56/1987
- Art. 42 Selezione per il collocamento obbligatorio delle categorie protette

Capo III Procedure di mobilità volontaria

- Art. 43 Ambito di applicazione
- Art. 44 Assunzioni tramite mobilità volontaria
- Art. 45 Procedure di mobilità volontaria
- Art. 46 Avviso di mobilità e requisiti di accesso
- Art. 47 Commissione esaminatrice
- Art. 48 Conclusione della procedura di mobilità e formazione della graduatoria finale
- Art. 49 Cause di esclusione

Capo IV Utilizzo Graduatorie altri Enti Pubblici

- Art. 50 Premesse e presupposti
- Art. 51 Criteri generali per la scelta dell'Ente
- Art. 52 Procedura per l'utilizzo di graduatorie di altri Enti
- Art. 53 Autorizzazione ad altri Enti per 'utilizzo di graduatorie della Provincia di Arezzo

TITOLO III

Procedure per il reclutamento di personale a tempo determinato

- Art. 54 Ambito di applicazione
- Art. 55 Modalità di assunzione a tempo determinato
- Art. 56 Modalità di assunzione tramite il Centro per l'Impiego
- Art. 57 Procedure selettive concorsuali
- Art. 58 Utilizzo di proprie graduatorie concorsuali
- Art. 59 Modalità di utilizzo di graduatorie di altri Enti per assunzioni a tempo determinato
- Art. 60 Concessione ad altri Enti dell'utilizzo di proprie graduatorie per assunzioni a tempo determinato
- Art. 61 Assunzioni ex art. 90 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.

TITOLO IV

Costituzione del rapporto di lavoro

- Art. 62 Il contratto individuale di lavoro
- Art. 63 Forma e contenuto del contratto
- Art. 64 Stipulazione del contratto individuale
- Art. 65 Rapporto di lavoro a tempo parziale
- Art. 66 Accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione
- Art. 67 Costituzione del rapporto di lavoro
- Art. 68 Periodo di prova

TITOLO V

Norme transitorie e finali

- Art. 69 Entrata in vigore del Regolamento

ALLEGATI

- 1) TABELLA A - Titoli di studio e altri requisiti minimi per l'accesso ai concorsi pubblici
- 2) TABELLA B - Valutazione dei titoli nei concorsi pubblici
- 3) TABELLA C - Programma di base delle prove d'esame per i concorsi pubblici

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assunzione, I requisiti di accesso e le procedure concorsuali presso la Provincia di Arezzo, in attuazione e nel rispetto dei principi fissati nell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii., negli artt. 89, 91 e 92 del D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii., nel D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

2. Le norme in esso contenute fanno parte integrante del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutte le procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento i rapporti di lavoro autonomo relativi a prestazioni d'opera, di servizi o all'esercizio di professioni intellettuali utilizzate dalla Provincia di Arezzo, che sono regolati dalle norme del Codice Civile, nonché gli incarichi a contratto disciplinati dall'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.

3. Non rientra nell'ambito di applicazione del presente Regolamento il ricorso al lavoro di somministrazione tramite le agenzie interinali, per il quale si applica quanto stabilito nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ossia la normativa su contratti pubblici, servizi e forniture.

ARTICOLO 3

Programmazione del fabbisogno di personale

1. Il Presidente della Provincia approva il piano programmatico triennale del fabbisogno di personale.

2. Il piano triennale delle assunzioni viene periodicamente aggiornato, almeno con cadenza annuale, in relazione ai servizi da erogare ed in rapporto agli obiettivi dell'Amministrazione.

3. Nella programmazione vengono indicate le professionalità da assumere, facendo riferimento alle categorie ed ai profili di classificazione del personale di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Funzioni Locali, ed alle relative modalità di reclutamento, nel rispetto delle normative e dei vincoli finanziari vigenti nel tempo.

ARTICOLO 4

Norme generali di reclutamento del personale

1. Gli atti relativi all'avvio di procedure di reclutamento sono tutti adottati sulla base di quanto indicato nella programmazione triennale del fabbisogno di personale.

2. L'assunzione del personale previsto nel piano del fabbisogno può avvenire, a tempo pieno o parziale:

a) tramite procedure selettive concorsuali pubbliche, aperte a tutti, per soli esami, per soli titoli oppure per titoli ed esami, per i posti per i quali è richiesto il possesso del diploma della scuola secondaria di secondo grado, o titolo di studio più elevato, secondo le modalità procedurali di seguito regolamentate, volte all'accertamento della professionalità richiesta con riferimento alla specifica posizione di lavoro;

b) tramite le procedure di avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento del competente Centro per l'Impiego, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987 per le qualifiche e profili ricadenti nelle categorie A e B (posizione economica di ingresso B1), per

- le quali è richiesto il solo adempimento dell'obbligo scolastico, con gli eventuali ulteriori requisiti e/o qualifiche per specifiche professionalità,
- c) tramite chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge n. 68 del 12.3.1999, e ss.mm.ii., previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, e tramite chiamata diretta nominativa per le sole categorie indicate nell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (rif. alla Legge n. 466 del 13.08.1980, e ss.mm.ii.);
- d) tramite la mobilità volontaria (art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii.) da altre Pubbliche Amministrazioni, e la mobilità obbligatoria, di personale in disponibilità (artt. 34 - 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii.), da attivare, comunque, prima dell'espletamento delle procedure concorsuali o di selezione di cui ai precedenti punti a) e b);
- e) tramite il ricorso alle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti pubblici, secondo quanto di seguito disciplinato dal presente Regolamento;
- f) tramite il ricorso alle forme contrattuali flessibili di assunzione di cui al Titolo III del presente Regolamento;
- g) tramite le procedure di stabilizzazione del personale precario, solo se ed in quanto espressamente previste da apposita normativa nazionale "una tantum" e nel rigoroso rispetto delle condizioni, dei requisiti e dei vincoli giuridici ed economici ivi indicati.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. L'Amministrazione, quando sussistano ragioni di rapidità ed economicità, può procedere alla copertura a tempo indeterminato dei posti vacanti tramite il ricorso a graduatorie concorsuali in corso di validità approvate da altri Enti Locali per posti di uguale o analogo profilo professionale, con consenso formale dell'Ente interessato. A tal fine la Provincia di Arezzo inoltrerà specifica richiesta all'Ente, contestualmente richiedendo allo stesso di garantire al candidato contattato da questa Amministrazione il mantenimento della propria posizione nella graduatoria concorsuale in caso di rinuncia ad assumere servizio presso la Provincia di Arezzo. La Provincia di Arezzo dovrà, inoltre, espressamente concordare con l'Ente interessato che il candidato che accetti l'assunzione presso questo Ente non mantiene il diritto ad essere successivamente contattato dall'Ente cedente in caso di scorrimento della medesima graduatoria da parte dell'Ente stesso.
5. La Provincia di Arezzo può attivare contratti di assunzione con la disciplina del telelavoro di cui al D.P.R. n. 70 del 08.03.1999, e ss.mm.ii., nonché attivare altre modalità di lavoro "agile" ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 124/2015.

ARTICOLO 5

Requisiti generali di accesso all'impiego presso la Provincia di Arezzo

1. Possono partecipare alle procedure di assunzione ed accedere all'impiego presso la Provincia di Arezzo gli aspiranti che posseggano i seguenti requisiti generali:
- a) cittadinanza italiana, oppure di un Paese membro della Unione Europea, oppure una delle condizioni previste dall'art. 38, commi 1 e 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001;
- b) età non inferiore ad anni 18;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) possesso del titolo di studio richiesto nel Bando di concorso, secondo quanto meglio specificato nella Tabella A) allegata al presente Regolamento in relazione ai seguenti titoli di studio minimi:
- per i profili ricompresi nelle categorie A e B (accesso posizione economica B1) -> Licenza scuola dell'obbligo;
 - per i profili ricompresi nella categoria B (accesso posizione economica B3) -> Licenza scuola dell'obbligo con ulteriori requisiti e/o qualifiche per specifiche professionalità (art. 3, comma 7, C.C.N.L. del 31.3.1999, così come modificato dal C.C.N.L. del 21.5.2018);
 - per i profili ricompresi nella categoria C->Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado;

- per i profili ricompresi nella categoria D → Diploma di Laurea:

- e) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso;
- f) inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero di decadenza derivante dall'aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- g) regolarità con gli obblighi di leva per i cittadini soggetti all'obbligo;
- h) ulteriori requisiti speciali d'accesso, connessi alla peculiarità delle diverse posizioni professionali messe a concorso (es. abilitazioni, iscrizioni ad Albi, ecc.), espressamente determinati ed indicati dai singoli Bandi;
- i) buona conoscenza della lingua italiana.

2. -ACCESSO ALLA DIRIGENZA -

Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di stato appartenente all'Unione Europea in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174; ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) età non superiore ad anni 65;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso;
- e) inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero di decadenza derivante dall'aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- f) possesso di Diploma di Laurea nelle discipline di seguito riportate per ciascuna delle aree professionali e comunque meglio delineate in ciascun Bando di concorso. Fatta salva la facoltà di ampliare in ogni Bando l'elenco delle Lauree ammesse in relazione al posto messo a concorso, le Lauree da prevedere obbligatoriamente per la partecipazione ai concorsi in ciascuna delle aree professionali sono le seguenti:

Dirigente Area amministrativa - contabile

Possesso di un Diploma di Laurea (DL), ovvero Laurea Specialistica (ora denominata Laurea Magistrale (LM)), ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) in:

- Giurisprudenza;
- Economia e commercio;
- Scienze Politiche;
- Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, o titolo di studio equipollente ai sensi di legge.

Dirigente Area tecnica

Possesso di un Diploma di Laurea (DL), ovvero Laurea Specialistica (ora denominata Laurea Magistrale (LM)), ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) in:

- Ingegneria;
- Architettura, o titoli di studio equipollente ai sensi di legge.

g) possesso di una delle seguenti esperienze lavorative ed anzianità di servizio:

- I. dipendenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, muniti di Laurea (Diploma di Laurea vecchio ordinamento, o Laurea Specialistica nuovo ordinamento), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del Diploma di Laurea o, se in possesso del Dottorato di Ricerca o del Diploma di Specializzazione conseguito presso Scuole individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del Diploma di Laurea;
- II. quattro anni per i dipendenti delle Amministrazioni Statali reclutati a seguito di corso-concorso;
- III. soggetti con qualifica di Dirigente in Enti e strutture pubbliche non ricomprese nel capo di

applicazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 4165/2001, muniti del Diploma di Laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; ‘

IV. cinque anni di servizio in funzioni dirigenziali o equiparati presso Pubbliche Amministrazioni, purché muniti del Diploma di Laurea,

V. servizio, per almeno quattro anni, presso Enti od Organismi internazionali in posizioni funzionali apicali per le quali è richiesto il possesso del Diploma di Laurea;

VI. cinque anni di servizio ricoprendo incarichi dirigenziali o di quadro in Amministrazioni o Enti o Aziende private in funzioni equivalenti a profili pubblici per i quali è previsto il possesso del Diploma di Laurea;

h) ulteriori requisiti speciali d'accesso, complementari in quanto connessi alla peculiarità delle diverse posizioni professionali messe a concorso (es. abilitazioni, iscrizioni ad Albi, ambiti lavorativi nei quali deve essere maturata l'esperienza, ecc.), sono espressamente determinati ed indicati dai singoli Bandi e possono essere previsti in quanto funzionali al reperimento di risorse più idonee allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

3. La partecipazione ai concorsi, per l'accesso a funzioni non dirigenziali, non è soggetta a limiti massimi di età, salvo deroghe connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione.

4. Tutti i requisiti prescritti nel presente articolo e nel Bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel Bando stesso per la presentazione della domanda di ammissione.

ARTICOLO 6

Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali e diritto di accesso

1. Le modalità relative ai procedimenti concorsuali sono predeterminate dalle norme del presente Regolamento, alle quali l'Amministrazione provinciale e le Commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di attenersi rigorosamente, assicurando a tutti i partecipanti la massima trasparenza amministrativa ed il rispetto dei principi di partecipazione in condizioni di eguaglianza ai sensi dell'art. 51 della Costituzione.

2. Il Concorso pubblico si svolge con le modalità Stabilite nel presente Regolamento e nel Bando di Concorso, garantendo l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.

3. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce e specifica (ad integrazione di quanto già contenuto nel presente Regolamento e nel Bando di concorso) i criteri e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali. Essa, immediatamente prima di ciascuna prova scritta e/o orale, determina le prove / i quesiti da sottoporre a ciascun concorrente. Le prove / i quesiti sono proposti ai candidati sempre previa estrazione a sorte.

4. I concorrenti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, ai sensi di quanto disposto dal relativo vigente Regolamento provinciale e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 241/1990 e dal D.P.R. n. 352/1992, e ss.mm.ii.

5. I partecipanti alle procedure concorsuali, che hanno diritto di accesso ai documenti, possono non solo prenderne visione, ma anche ottenere copia degli elaborati o delle schede di valutazione degli altri candidati, a proprie spese.

TITOLO II
PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO
CAPO I
CONCORSI PUBBLICI

ARTICOLO 7
Indizione e Bando di concorso

1. I concorsi pubblici sono indetti dal Dirigente del Servizio Affari del Personale, con propria Determinazione sulla base di quanto stabilito nella programmazione triennale del fabbisogno di personale.
2. Con lo stesso provvedimento viene, altresì, approvato il Bando di concorso, che costituisce “Lex specialis” della procedura concorsuale stessa.
3. Il Bando di concorso deve contenere, almeno, le seguenti indicazioni essenziali:
 - a) il numero dei posti messi a concorso, il profilo professionale e la categoria prevista con il riferimento del relativo trattamento economico complessivo;
 - b) eventuale numero dei posti riservati da leggi speciali a favore di determinate categorie, oppure al personale interno;
 - c) i requisiti, generali e specifici, per l'ammissione al concorso;
 - d) le modalità per la compilazione della domanda e le modalità di trasmissione della stessa alla Provincia di Arezzo, con avviso di esclusione nel caso In cui la ricezione non avvenga nel termine o secondo le modalità prescritte;
 - e) il termine di scadenza entro il quale le domande devono pervenire all'Ente, con la precisazione che si tratta di termine perentorio;
 - f) la tipologia delle prove, con la precisazione del numero, del carattere delle stesse e delle materie oggetto delle prove scritte e orali, nonché il contenuto di quelle pratiche;
 - g) la possibilità dello svolgimento di una prova preselettiva e le modalità di effettuazione della stessa ai fini dell'ammissione alle successive prove;
 - h) l'avviso circa i termini e le modalità di comunicazione del diario delle prove ai partecipanti;
 - i) le dichiarazioni che il candidato è tenuto a rendere esplicitamente nella domanda di partecipazione, sotto la propria personale responsabilità, in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali e all'accettazione incondizionata di tutte le norme previste nel Bando e l'avviso esplicito delle dichiarazioni che devono essere rese a pena di esclusione dal concorso;
 - l) importo e le modalità di versamento della eventuale tassa di concorso;
 - m) l'espressa dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui: al D.Lgs. n.198/2006, in materia di garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come anche previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; al D.Lgs. n. 196/2003, e ss.mm.ii., in materia di trattamento dei dati personali ed al Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati Personali;
 - n) ogni altra notizia o indicazione utile.

ARTICOLO 8
Pubblicazione del Bando di concorso pubblico

1. All'attivazione del concorso deve essere data la più ampia pubblicità. Il Bando di concorso viene affisso all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale della Provincia di Arezzo per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi e, comunque, fino alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. Il Bando può essere, altresì, diffuso agli Enti limitrofi e pubblicato per estratto su quotidiani e riviste.
2. Dei Bandi di concorso deve essere data informazione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di un avviso contenente gli estremi del Bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
3. Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al

concorso decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 9

Facoltà di proroga o riapertura dei termini. Rettifica o revoca del Bando

1. L'Amministrazione provinciale, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, ha facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso o di riaprirli quando siano già chiusi e non sia stata ancora insediata la Commissione esaminatrice.
2. Nei casi di proroga e di riapertura dei termini, di cui al presente articolo, coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso devono essere informati della proroga o della riapertura dei termini al fine dell'eventuale integrazione della documentazione già presentata.
3. Il provvedimento di rettifica del Bando di concorso può essere adottato dal Dirigente del Servizio Affari del Personale, prima dell'ammissione degli aspiranti, per motivi di legittimità e sempre con riguardo al perseguimento di motivi di pubblico interesse, procedendo alla ripubblicazione del Bando ed alla riapertura dei termini.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare un Bando di concorso, per ragioni di interesse pubblico, o, se necessario, nell'interesse della Provincia per giustificati motivi, senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta verso l'Ente, ivi compreso il rimborso della tassa di concorso.

ARTICOLO 10

Domanda di partecipazione al concorso: modalità di inoltro, contenuto, allegati

1. La domanda di partecipazione al concorso va presentata secondo le modalità stabilite dal Bando di concorso.
2. Nel Bando è possibile prevedere, in relazione alle esigenze di economicità e di celerità di espletamento, alternativamente, due modalità di iscrizione:
 - A) MODALITÀ' TELEMATICA
 - B) MODALITÀ' CARTACEA o FORMATO DIGITALE
- A) MODALITÀ' TELEMATICA
 1. Nel caso di utilizzo della modalità telematica, le domande di partecipazione alla selezione vengono presentate tramite compilazione di campi predefiniti su un apposito modello disponibile on line:
 - a) non sono prese in considerazione domande pervenute in modalità diversa da quella della compilazione via internet del modello di iscrizione alla selezione;
 - b) la regolare iscrizione sarà attestata esclusivamente dal rilascio di apposita ricevuta da parte del sistema di compilazione via internet e la eventuale non creazione della ricevuta di iscrizione indica la non avvenuta regolare registrazione;
 - c) il candidato, qualora sia esplicitamente richiesto nel Bando di concorso, dovrà stampare la domanda di partecipazione e/o la ricevuta di iscrizione e presentarla in fase di prima prova della selezione oppure, se prevista, in fase di preselezione;
 - d) il candidato perfezionerà la prenotazione, prima dell'entrata alla prima prova prevista (oppure alla preselezione), mediante l'apposizione di firma in calce alle dichiarazioni rese sulla domanda telematica;
 - e) il termine delle iscrizioni on line è perentorio e coincide con le ore 24:00 (ora italiana) dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande;
 - f) la specifica relativa all'utilizzo esclusivo della modalità telematica sarà indicata nel Bando di concorso;
 - g) nel caso di iscrizione in via telematica, tutti i candidati regolarmente iscritti in base alle dichiarazioni rese sono ammessi con riserva alla selezione concorsuale, salvo che il Bando di concorso non disponga diversamente;
 - h) nei concorsi per titoli e/o per titoli ed esami, nel caso di utilizzo esclusivo della modalità telematica di iscrizione al concorso, il Bando specificherà le modalità di pagamento della tassa di concorso nonché le modalità ed i tempi di presentazione, da parte dei candidati, della documentazione e/o delle autocertificazioni inerenti il curriculum e i titoli posseduti:

i) la Provincia di Arezzo può gestire direttamente il servizio di raccolta telematica delle domande oppure affidarlo a società esterne specializzate nel servizio suddetto,

B) MODALITÀ' CARTACEA o FORMATO DIGITALE

1. Nel caso di utilizzo della modalità cartacea o del formato digitale per la domanda di ammissione, la stessa dovrà essere redatta secondo lo schema fa- simile allegato al Bando di concorso; gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla precisa indicazione del concorso cui intendono partecipare:

- a) il cognome ed il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il titolo di studio richiesto, il titolo professionale, di abilitazione, specializzazione e/o di idoneità se richiesto per l'ammissione, con l'indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito, la data di conseguimento e la relativa votazione finale;
- d) la residenza e l'indicazione dell'esatto recapito, nonché il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica (mail e/o PEC) ai fini della immediata reperibilità;
- e) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno stato dell'Unione Europea;
- f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- g) di non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna, o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione, o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, ovvero condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- h) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 1985);
- i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- j) gli eventuali titoli posseduti che a norma di legge darebbero diritto a preferenza o precedenza alla assunzione;
- k) l'idoneità fisica al servizio; gli aspiranti, portatori di disabilità, specificano nella domanda l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 104/1992, e ss.mm.ii.;
- l) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e ss.mm.ii., e del Regolamento Europeo UE 679/2016 sulla Protezione dei dati personali;
- m) l'autorizzazione a rendere pubblici, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito internet della Provincia, il risultato conseguito nelle prove e la posizione in graduatoria;
- n) ogni altra eventuale dichiarazione prevista dallo specifico Bando di concorso.

2. Gli aspiranti al concorso devono, a pena di nullità, apporre la propria firma in calce alla domanda di ammissione al concorso in formato cartaceo, o firmare digitalmente la stessa qualora sia stato utilizzato il formato digitale.

3. Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia della ricevuta del versamento comprovante il pagamento della eventuale tassa di concorso, nella misura prevista dal bando, da effettuarsi con le modalità indicate nell'avviso di selezione;
- b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- c) nei concorsi per titoli o per titoli ed esami anche:
 - d) curriculum professionale, debitamente sottoscritto dall'aspirante al concorso e contenente la dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm.ii., di consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, nonché corredato, se ritenuto utile dal candidato o se richiesto nel Bando, dalla precisa indicazione e descrizione e/o dalla fotocopia dei titoli culturali e/o di servizio ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria di merito,

con dichiarazione di conformità degli stessi agli originali;
e) altri eventuali allegati se previsti dal Bando di concorso.

4. La documentazione e/o gli eventuali titoli già in possesso dell'Amministrazione provinciale, o che la stessa è tenuta a certificare, sono oggetto di sola dettagliata dichiarazione, nella domanda di ammissione al concorso, in aggiunta alle dichiarazioni richieste, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm.ii. Resta fermo il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 76 del predetto D.P.R., qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni, con esclusione del dichiarante dal prosieguo della procedura concorsuale o la decadenza del beneficio dell'assunzione eventualmente ottenuta sulla base della dichiarazione non veritiera, fatto salve le eventuali ulteriori sanzioni di legge.

5. Tutti i requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel Bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

6. La mancanza dei requisiti comporta l'automatica esclusione dalla relativa procedura.

7. In caso di dichiarazioni false non si procederà all'assunzione in servizio 0, se questa si è già perfezionata, il rapporto si intenderà risolto con effetto immediato e si procederà alle conseguenti segnalazioni agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 11

Invio delle domande di ammissione in modalità cartacea

1. Nel caso di modalità cartacea, la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, datata e sottoscritta, deve essere redatta sul modulo fa simile allegato al Bando di concorso e, corredata di ogni altro documento stabilito dal Bando a pena di esclusione, deve essere inviata con una delle seguenti modalità e/o secondo le eventuali ulteriori modalità e prescrizioni stabilite più nel dettaglio nel medesimo Bando:

a) a mezzo RAR (Raccomandata con Avviso di Ricevimento); saranno considerate valide le domande pervenute entro il termine ultimo stabilito nel Bando, facendo fede la data in cui le stesse risultano acquisite all'Ufficio Protocollo dell'Ente;

b) consegna diretta, brevi manu, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo della Provincia di Arezzo nei giorni ed orari di apertura al pubblico; i candidati che desiderino l'attestazione dell'avvenuto ricevimento della domanda devono presentarsi al suddetto Ufficio con una fotocopia del frontespizio della stessa, oppure con una fotocopia della busta chiusa contenente la domanda;

c) via PEC, entro il termine ultimo stabilito nell'avviso, alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio Protocollo della Provincia di Arezzo; in tal caso saranno considerate tempestive le domande inviate entro l'orario e giorno preciso stabilito nel Bando per la presentazione delle domande.

2. Sulla busta o nell'oggetto della PEC, contenente la domanda di ammissione al concorso firmata digitalmente, l'aspirante al concorso deve apporre, oltre al proprio cognome e nome anche l'indicazione del concorso al quale intenda partecipare.

3. L'Amministrazione provinciale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni che dipenda da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito e/o della mail/PEC indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ARTICOLO 12

Ammissione dei candidati

1. Il Servizio Affari del Personale, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, riceve dall'Ufficio Protocollo dell'Ente tutte le domande pervenute, con apposito elenco di accompagnamento delle medesime, e provvede all'esame delle stesse per l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione alla procedura concorsuale.

2. Terminate le operazioni di cui al precedente comma, il Dirigente del Servizio Affari del Personale provvede, con apposita Determinazione, all'ammissione/esclusione dei candidati alla procedura concorsuale.

3. Non è consentita alcuna regolarizzazione delle domande di ammissione, né degli allegati che presentino omissione e/o incompletezza rispetto a quanto espressamente richiesto dal Bando di concorso. Tuttavia, tali omissioni non comportano l'esclusione dal concorso qualora il possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente altro requisito o risulti dal contesto della domanda o da altra documentazione allegata.

4. Conclusa la fase dell'istruttoria delle domande pervenute, il Dirigente del Servizio Affari del Personale adotta apposita Determinazione con l'elenco degli aspiranti da ammettere al concorso e l'elenco degli aspiranti da escludere dal medesimo, con l'indicazione dei motivi dell'esclusione.

5. Sulla base delle determinazioni contenute nel provvedimento di cui al precedente comma, il Servizio Affari del Personale provvede a pubblicare all'Albo Pretorio on line e sul sito della Provincia l'elenco degli ammessi e degli esclusi, specificando in quest'ultimo caso la relativa motivazione; la predetta forma di pubblicazione avrà effetto di notifica per tutti i candidati.

6. Tutti gli atti del concorso, ivi compresa la determinazione in ordine alla ammissibilità dei candidati, sono trasmessi alla Commissione esaminatrice all'atto del suo insediamento.

ARTICOLO 13 **Inammissibilità ed esclusioni**

1. Non sono in ogni caso ammessi ai concorsi:

- a) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- d) coloro che hanno presentato domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;
- e) coloro che hanno spedito o consegnato la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal Bando;
- f) coloro che non hanno effettuato il versamento della tassa di concorso nei modi e nei termini stabiliti dal Bando.

2. E, comunque, escluso dalla procedura concorsuale:

- a) il candidato che presenti istanza senza indicare le proprie generalità: data e luogo di nascita, domicilio e recapiti;
- b) il candidato che nell'istanza non abbia dichiarato di aver preso atto della disciplina di cui al presente Regolamento e del relativo Bando di concorso e di accettarne esplicitamente il contenuto;
- c) il candidato che nell'istanza non abbia prestato consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e ss.mm.ii., e del Regolamento Europeo UE 679/2016 per la Protezione dei dati personali;
- d) il candidato che non allegghi la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- e) il candidato che non allegghi la copia della ricevuta di versamento della tassa di concorso e/o non effettua il versamento della tassa di concorso nei modi previsti dal Bando;
- f) il candidato che non osservi le altre prescrizioni o formalità previste espressamente dal Bando a pena di esclusione.

3. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti previsti, può essere disposta in qualsiasi fase della procedura, anche a rettifica di una eventuale precedente erronea ammissione.

4. In caso di dichiarazioni false non si procederà all'assunzione in servizio e, se questa si è già

perfezionata, il rapporto sarà risolto di diritto con effetto immediato.

ARTICOLO 14

Composizione e nomina della Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici è nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Affari del Personale dopo la pubblicazione della Determinazione di ammissione/esclusione dei candidati, ed è composta da 3 membri nel modo seguente:
 - a) il Dirigente del Settore nel cui ambito di assegnazione rientra il posto messo a concorso, o da altro Dirigente dell'Ente, o di altra Pubblica Amministrazione, con funzioni di Presidente;
 - b) da n. 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti possibilmente e preferibilmente tra i dipendenti dell'Ente e/o di altre Pubbliche Amministrazioni, oppure scelti tra docenti ed esperti in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del concorso;
 - c) eventuale/i componente/i aggiunto/i per l'accertamento della lingua straniera e/o dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e/o per altre eventuali materie speciali richieste dal Bando.
2. Nella Determinazione di nomina della Commissione esaminatrice può essere prevista anche l'individuazione di almeno n. 1 (un) componente supplente che possa immediatamente subentrare in caso di improvviso impedimento e/o necessita di sostituzione di un componente titolare.
3. In caso di copertura di un posto da Dirigente, la Commissione di concorso è presieduta dal Segretario Generale della Provincia, o da un Dirigente di altra Pubblica Amministrazione, o da un docente universitario, ed è composta da due componenti esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra i Dirigenti della Provincia oppure Funzionari/dirigenti di altre Amministrazioni Pubbliche, ovvero, tra docenti ed altri soggetti esterni, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del concorso.
4. In caso di impossibilità, mancanza o impedimento alla nomina di uno o più dei componenti interni all'Ente, si ricorre a componenti esterni esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti, preferibilmente, tra Segretari comunali, Dirigenti o Funzionari di altre Amministrazioni Pubbliche, ovvero, tra docenti ed altri soggetti esterni in possesso di specifica competenza.
5. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente di ruolo della Provincia di Arezzo.
6. Ai componenti la Commissione esaminatrice dipendenti della Provincia di Arezzo non spetta nessun compenso, fermo restando la disciplina inerente il lavoro straordinario per i componenti che siano dipendenti provinciali non titolari di Posizione organizzativa, per tutte le funzioni svolte al di fuori dell'orario ordinario di lavoro. Ai soli componenti esterni della Commissione esaminatrice spetta un compenso così determinato:
 - ❖ € 500,00 per le procedure concorsuali relative alla categoria B;
 - ❖ € 750,00 per le procedure concorsuali relative alla categoria C;
 - ❖ € 1.000,00 per le procedure concorsuali relative alla categoria D;
 - ❖ € 1.100,00 per le procedure concorsuali relative ai Dirigenti.I suddetti importi sono ridotti del 50% per l'espletamento delle selezioni finalizzate ad assunzioni a tempo determinato e/o alla predisposizione di graduatorie da utilizzare per il ricorso a forme flessibili di lavoro, oppure in tutti i casi di selezioni per soli titoli.
7. Il compenso, come indicato al comma 3, è incrementato del 20% qualora tutte le operazioni concorsuali di competenza della Commissione esaminatrice vengano espletate e concluse entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla prima seduta di insediamento. Ai componenti spetta, altresì, qualora non siano residenti nel territorio provinciale, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e debitamente documentate secondo la disciplina contrattuale prevista per i dipendenti provinciali.
8. Ai componenti aggiuntivi, nominati per la sola idoneità in informatica, o nella lingua straniera, o in materia speciale, partecipanti alle sole sedute di Commissione per la verifica della relativa idoneità, spetta il 20 % del compenso di cui al comma 6.
9. Al Segretario della Commissione, spetta il 50 % del compenso di cui al comma 6.
10. Ai componenti sostituiti, supplenti o che non abbiano partecipato a tutte le riunioni della

Commissione, l'indennità viene corrisposta in proporzione alle giornate di presenza rispetto al numero complessivo delle giornate di lavoro della Commissione.

11. La Provincia di Arezzo, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, riserva alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. n. 165/2001 e, ss.mm.ii.

12. I componenti della Commissione, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della medesima Commissione, portano a termine le operazioni concorsuali, salvo sostituzione da parte dell'Amministrazione provinciale. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso a meno di dimissioni, morte, incompatibilità o impedimento sopravvenuto di taluno dei componenti. In caso di sostituzione di membro della Commissione, le operazioni concorsuali già compiute, o iniziate, non sono ripetute. Qualora la sostituzione avvenga nel corso della procedura già avviata, le operazioni già espletate restano valide e definitive; il membro di nuova nomina ha l'obbligo di prendere cognizione delle prove già esaminate e delle votazioni già attribuite e di ciò si dà atto nel Verbale. Egli partecipa alle operazioni ancora necessarie per il completamento del procedimento concorsuale.

13. I membri ausiliari della Commissione per gli esami di lingua straniera o gli esami riguardanti materie speciali sono componenti della Commissione esaminatrice nella seduta di insediamento e per le sole prove di esame riguardanti la lingua straniera o le materie speciali. Le funzioni dei membri ausiliari sono limitate all'accertamento dell'idoneità del candidato in ordine alla conoscenza della lingua straniera o di altra materia speciale tra quelle indicate nel Bando di concorso. L'accertamento si conclude con un giudizio di idoneità o inidoneità, secondo quanto previsto dal successivo art. 25, ai commi 3 e 4.

ARTICOLO 15

Incompatibilità dei componenti la Commissione esaminatrice

1. Non possono far parte della Commissione esaminatrice, né ricoprire il ruolo di Segretario di Commissione, coloro che si trovino nelle seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) componenti legati con alcuno dei candidati, da vincolo di matrimonio o convivenza, ovvero da vincolo di parentela e affinità fino al quarto grado compreso, ovvero situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile;
- b) coloro che ricoprano cariche politiche o siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali;
- c) coloro il cui rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari o per decadenza dall'impiego.

2. Non possono farne parte, altresì, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii.

3. La verifica dell'esistenza di eventuali casi di incompatibilità dei singoli Commissari, viene effettuata all'atto dell'insediamento della Commissione, prima dell'inizio dei lavori; a questo proposito, nel Verbale dell'insediamento, ciascun Commissario deve fare risultare espressa dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 nonché autodichiarare l'assenza di condanne di cui al comma 2.

4. Qualora, nel corso delle operazioni concorsuali, si dovesse accertare, per uno o più componenti, la sussistenza di eventuali incompatibilità, le operazioni già espletate si intendono invalide, fin dal momento in cui è sorta l'incompatibilità e le stesse devono essere ripetute, previa sostituzione del Commissario incompatibile.

5. Il candidato che ritenesse sussistere una causa di incompatibilità nei confronti di un membro della Commissione esaminatrice, può presentare istanza di ricsuzione all'amministrazione. Il Dirigente del Servizio Affari del Personale, sentito il Segretario Generale e valutata l'istanza, si attiva per l'adozione di eventuali provvedimenti conseguenti.

ARTICOLO 16

Convocazione ed insediamento della Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice si insedia alla data fissata dal Presidente della stessa e comunicata a tutti i membri.
2. Nella seduta di insediamento il Dirigente del Servizio Affari del Personale consegna al Presidente della Commissione esaminatrice tutti gli atti relativi al concorso, compreso una copia del presente Regolamento.
3. All'atto dell'insediamento il Presidente, i componenti (compresi in questo caso anche i membri ausiliari per la lingua straniera e le sole materie speciali) ed il Segretario della Commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco degli aspiranti ammessi al concorso, sottoscrivono, dandone atto nel Verbale, la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti di cui al precedente art. 15 ai sensi dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile.
4. Per la validità delle adunanze della Commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i membri; la Commissione esaminatrice opera, quindi, sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti ed a votazione palese.

ARTICOLO 17

Ordine dei lavori della Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice osserva, di norma, il seguente ordine dei lavori:
 - a) insediamento, con conseguente verifica della regolarità della propria costituzione, ed accertamento, una volta presa visione dell'elenco dei partecipanti, dell'esistenza o meno di incompatibilità;
 - b) esame dei documenti concernenti il concorso, del contenuto del Bando e delle norme del presente Regolamento;
 - c) determinazione analitica, a specificazione di quanto già stabilito dal presente Regolamento e dal Bando di concorso, dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali;
 - d) determinazioni in ordine al calendario delle prove e relative comunicazioni ai candidati ammessi alla selezione sul sito istituzionale dell'Ente, per il tramite del Servizio Affari del Personale;
 - e) sottoposizione dei candidati all'eventuale prova preselettiva prevista dal Bando e pubblicazione dei risultati all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale della Provincia di Arezzo nell'apposita Sezione Concorsi;
 - f) sottoposizione dei candidati alla prova scritta, oppure, alle prove scritte;
 - g) valutazione dei titoli e del curriculum professionale di ciascun candidato e attribuzione dei relativi punteggi, da effettuare prima della prova orale e dopo le prove scritte, prima di procedere alla correzione dei relativi elaborati, esclusivamente con riferimento a quei candidati che si sono presentati a sostenere la prova scritta o entrambe le prove scritte;
 - h) comunicazione ai candidati del punteggio attribuito ai titoli ed alla/e prova/e scritta/e mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on /ine e sul sito istituzionale della Provincia di Arezzo nell'apposita Sezione Concorsi;
 - i) svolgimento della prova orale e valutazione conseguente;
 - j) formulazione della graduatoria provvisoria finale degli idonei, con il totale dei punti attribuiti, per titoli e per prove d'esame, a ciascun concorrente, da pubblicare all'Albo Pretorio on /ine e sul sito istituzionale della Provincia di Arezzo nell'apposita Sezione Concorsi;
 - k) conclusione della procedura concorsuale e trasmissione di tutti gli atti formati dalla Commissione al Servizio Affari del Personale, ai fini dell'adozione dei conseguenti adempimenti.

ARTICOLO 18

Verbalizzazione dei lavori della Commissione esaminatrice

1. Di ogni riunione della Commissione esaminatrice il Segretario redige processo verbale, dal

- quale devono risultare descritte tutte le fasi procedurali del concorso e le decisioni assunte.
2. Della stessa riunione, ai fini di una più sistematica redazione, possono essere fatti anche più Verbali.
 3. Ciascun membro della Commissione esaminatrice può far inserire nei Verbali delle operazioni concorsuali tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dalla Commissione stessa.
 4. Eventuali osservazioni dei concorrenti, inerenti lo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto, che viene allegato al Verbale.
 5. Il Segretario della Commissione esaminatrice è responsabile della redazione del processo verbale dei lavori della Commissione medesima ed il processo verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, dai singoli Componenti e dal Segretario stesso in ogni pagina.
 6. Nel caso di impedimento temporaneo del Segretario della Commissione esaminatrice, ne assume le funzioni il componente della Commissione più giovane di età.
 7. Qualora l'impedimento del Segretario di Commissione si protragga per più di due sedute, si procede alla nomina di un altro dipendente, in sostituzione di quello nominato precedentemente, secondo le modalità di cui al precedente art. 14.

ARTICOLO 19

Funzionamento della Commissione esaminatrice

1. Tutti i componenti la Commissione, compreso il Segretario, sono tenuti a mantenere assoluta riservatezza sulle operazioni svolte in seno alla stessa, sui criteri adottati e sulle determinazioni raggiunte, fatta eccezione per quei risultati per i quali è prevista la pubblicazione.
2. La Commissione esaminatrice delibera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti e con voto palese.
3. Tutti i componenti, fatta eccezione per il Segretario, partecipano alla discussione ed alla adozione dei vari atti.
4. Il Segretario della Commissione è responsabile della redazione del processo verbale dei lavori della Commissione.
5. In tutte le operazioni concorsuali è obbligatoria la presenza di tutti i componenti della Commissione, ad eccezione dei componenti aggregati per la lingua straniera o altra materia speciale (presenti nella sola seduta di insediamento e nelle prove speciali), e salvo i casi di svolgimento contemporaneo delle prove in più sedi, per le quali la Commissione esaminatrice può avvalersi di personale ausiliario a scopo di vigilanza.

ARTICOLO 20

Punteggio disponibile e votazione complessiva

1. La Commissione esaminatrice dispone di un punteggio complessivo che, nei concorsi per titoli ed esami con due prove scritte/teorico pratiche, ripartito fra i titoli e le varie prove d'esame, come segue:

- ❖ punteggio massimo di tutti i titoli posseduti: punti 10;
- ❖ punteggio massimo della prima prova scritta: punti 30;
- ❖ punteggio massimo della seconda prova scritta, o pratica o teorico-pratica: punti 30;
- ❖ punteggio massimo della prova orale: punti 30, oltre il giudizio di idoneità/non idoneità nella lingua straniera e/o informatica e/o materia speciale, secondo quanto meglio specificato all'art. 25, commi 3 e 4.

2. Il totale del punteggio complessivamente disponibile per la valutazione dei titoli, pari a 10 punti, viene suddiviso nelle seguenti quattro categorie:

TITOLI DI STUDIO: massimo punti 2,50;

TITOLI DI SERVIZIO: massimo punti 3,75;

TITOLI VARI massimo punti 2,50;

CURRICULUM PROFESSIONALE: massimo punti 1,25.

Totale: max. 10 punti.

3. Nei concorsi per soli esami, è in quelli per titoli ed esami con una sola prova scritta/teorico pratica, i punteggi dovranno essere opportunamente riproporzionati, tenendo conto che, in tale ultima ipotesi, il punteggio massimo attribuibile per i titoli non potrà superare il 10% del punteggio complessivo.

4. Per la valutazione di ogni prova (scritta, o pratica, o orale) ciascun componente della Commissione esaminatrice dispone di un punteggio risultante dalla divisione di quello complessivo a disposizione della Commissione esaminatrice per il numero dei suoi componenti.

5. Nel concorso per soli esami, il punteggio finale è dato dalla somma fra la media aritmetica dei voti conseguiti nelle prove scritte, pratiche e/o teorico-pratiche, e la votazione conseguita nella prova orale. Nel caso di 1 (una) sola prova scritta, pratica o teorico pratica, il punteggio finale è dato dalla somma fra il voto della prova pratica ed il voto della prova orale.

6. Nel concorso per titoli ed esami, la votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame determinato con i criteri di cui al precedente comma 4 (ossia somma fra la media aritmetica dei voti conseguiti nelle prove scritte, pratiche e/o teorico-pratiche, e la votazione conseguita nella prova orale, oppure somma fra il voto della prova pratica e il voto della prova orale nel caso di una sola prova scritta o pratica).

7. I punteggi relativi alle prove d'esame sono attribuiti con voto palese. In caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun componente la Commissione esaminatrice. Non è possibile l'astensione.

ARTICOLO 21

Valutazione dei titoli — Criteri e principi generali

1. I titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente, o per categorie, ed i criteri generali di valutazione sono indicati in apposito allegato al presente Regolamento (TABELLA B).

2. Tutti i titoli presentati e/o correttamente descritti ed indicati dal concorrente devono essere presi in considerazione dalla Commissione esaminatrice, se rilevanti ai sensi del comma 3.

3. Ai fini della valutazione dei titoli devono, comunque, essere osservati i seguenti criteri e principi generali:

- a) non sono presi in considerazione i titoli per i quali il candidato non fornisca tutti gli elementi indispensabili per una corretta valutazione;
- b) non sono presi in considerazione i titoli dai quali nessun elemento possa desumersi per un giudizio sulla preparazione e competenza professionale del concorrente in relazione all'espletamento delle attività attinenti il posto messo a concorso;

c) sono valutati nell'ambito dei titoli di servizio esclusivamente i servizi effettivamente prestati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, stipulati con le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii.;

d) nei casi di incerta o difficile applicazione dei criteri predeterminati nella seduta di insediamento, per definire l'attinenza dei titoli di cultura, di servizio e vari, esibiti o descritti dai candidati, la Commissione decide in base a criteri di discrezionalità tecnica che siano rispettosi dei principi di Oggettività e razionalità delle scelte a garanzia della pari condizione dei candidati.

4. Nel concorso per soli titoli, la valutazione dei titoli stessi viene effettuata senza limiti, sia per il numero di titoli presentati per ogni categoria, sia per gli anni di servizio prestati presso Pubbliche Amministrazioni, in deroga a quanto stabilito dall'art. 20, l'attribuzione del punteggio viene effettuata con i criteri e le modalità di cui all'allegata Tabella B al presente Regolamento, con l'eliminazione del limite massimo per ogni categoria o sottocategoria.

ARTICOLO 22

Criteri e disciplina per l'espressione del giudizio della Commissione esaminatrice

1. Per esprimere il giudizio su ogni prova concorsuale, la Commissione dispone di 30 punti.

2. I punteggi relativi alle singole prove sono attribuiti, di norma, all'unanimità. Qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi e verbalizzati da ciascun componente la Commissione.

3. Per essere ammesso alla prova successiva, il candidato deve avere superato la prova (a le prove) immediatamente precedenti. Le prove, si intendono superate se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna, fatta eccezione per l'eventuale prova preselettiva che si intende superata in base al punteggio complessivo finale ottenuto e all'ordine di classificazione all'interno della graduatoria finale, secondo quanto di seguito meglio precisato all'art. 25, comma 6.

4. Ai candidati ammessi alla prova successiva deve essere data comunicazione con indicazione del voto tramite pubblicazione dei risultati all'Albo pretorio on line è sul sito istituzionale della Provincia di Arezzo. Per i candidati che abbiano conseguito nella prova un punteggio inferiore a 21/30 e, pertanto, non ammessi alla prova successiva, verrà indicata soltanto la non idoneità.

5. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Sarà, pertanto, cura dei candidati verificare l'ammissione alla prova successiva nonché il luogo e l'orario di espletamento prove. La Provincia declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione delle comunicazioni on line relative alla selezione da parte dei candidati.

ARTICOLO 23

Durata delle prove d'esame

1. Per lo svolgimento delle prove scritte o pratiche, la Commissione esaminatrice assegna, in relazione all'importanza di ciascuna prova, un termine massimo di tempo che, comunque, non può essere superiore alle sei ore. L'indicazione di detto termine deve essere riportata nel Verbale dei lavori della Commissione esaminatrice e comunicata ai concorrenti all'inizio delle prove medesime.

2. Per la prova orale la Commissione esaminatrice stabilisce preliminarmente, a propria discrezione, in relazione alle materie oggetto di prova, un termine massimo di durata, in ogni caso non superiore ad un'ora per ciascun concorrente.

3. Per le altre eventuali tipologie di prove, di cui al successivo art. 25, commi 3, 4 e 5, la durata massima delle prove medesime è stabilita dalla Commissione.

ARTICOLO 24

Calendario e svolgimento delle prove d'esame

1. Il calendario delle prove viene comunicato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on /line e sul sito istituzionale della Provincia, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio delle prove medesime; la suddetta forma di pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica ai candidati ammessi.

2. Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale, deve essere data comunicazione, nelle modalità sopra indicate, della data della prova, almeno 20 giorni prima della stessa. Nella comunicazione devono essere riportati i voti conseguiti nella prova precedente.

3. Per l'eventuale prova pratica può essere stabilito un termine di preavviso ridotto, comunque congruo, a giudizio della Commissione esaminatrice.
4. Nel caso la Commissione stabilisca l'intero calendario per tutte le prove concorsuali e venga data preventiva comunicazione di esso ai candidati, almeno 20 giorni prima dall'inizio della prima prova, non dovrà essere rispettato alcun termine per effettuare le prove successive.
5. Qualora una delle prove d'esame non si possa svolgere per l'assenza di un membro della Commissione esaminatrice (Presidente o componente), i concorrenti, già convocati per sostenere la prova medesima, ne devono essere informati, non appena possibile, mediante apposita comunicazione da pubblicarsi all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale della Provincia. La predetta forma di pubblicazione vale come notifica a tutti gli effetti per i candidati interessati.
6. In caso di rinvio delle prove non sono previsti i termini di preavviso di cui sopra.
7. I concorrenti devono presentarsi per sostenere le prove di esame nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti. La mancata presentazione viene considerata quale espressa rinuncia al concorso.
8. Le prove del concorso, sia scritte, pratiche od orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche, rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale", nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
9. Il Presidente della Commissione esaminatrice attesta la partecipazione dei concorrenti alla prova d'esame, previa specifica richiesta.

ARTICOLO 25

Tipologia delle prove di esame e valore del giudizio di idoneità/inidoneità

1. I concorsi per esami consistono:

a) per le figure professionali di categoria D: in due prove scritte, una a contenuto teorico-dottrinale ed una a contenuto teorico-pratico, più una prova orale, quest'ultima comprendente anche l'accertamento di una lingua straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l'ammissione alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 21/30. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte, e sulle altre indicate nel Bando di concorso e si intende superata con una votazione di almeno 21/30;

b) per le figure professionali di categoria C: in una prova scritta, a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale, quest'ultima comprendente anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Conseguono l'ammissione alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.

La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta, e sulle altre indicate nel Bando di concorso e si intende superata con una votazione di almeno 21/30;

c) per le figure professionali di categoria B, con posizione economica iniziale B3: in una prova scritta, a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale, quest'ultima comprendente anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Conseguono l'ammissione alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30;

d) per le figure professionali di categoria B: in una prova a contenuto teorico-pratico, oppure solo a contenuto pratico (a seconda della tipologia di mansioni richieste), ed una prova orale.

La prova teorico-pratica si intende superata con una votazione di almeno 21/30;

e) per le figure dirigenziali: in due prove scritte, che possono essere una a contenuto teorico-dottrinale ed una a contenuto teorico-pratico, o entrambe a contenuto teorico-pratico, più una prova orale, quest'ultima comprendente anche l'accertamento di una lingua straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l'ammissione alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 21/30. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e, sulle altre indicate nel Bando di concorso e si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

2. Le materie minime delle prove d'esame per i singoli posti da ricoprire mediante concorso pubblico per esami, o per titoli ed esami, sono indicate nella TABELLA C "Programma di base delle prove d'esame per i concorsi pubblici", al presente Regolamento.

3. In generale, gli esami per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche e/o di una lingua straniera e/o altra materia speciale indicate nel Bando di concorso sono limitati all'accertamento della conoscenza della lingua straniera o della materia speciale, e terminano con un giudizio di idoneità o di inidoneità espresso dal Componente aggiunto della Commissione; ogni eventuale giudizio di inidoneità comporta la sottrazione automatica di punti 1 (uno), per ciascuna delle materie in cui il candidato è giudicato non idoneo, dal punteggio complessivo conseguito nella prova orale.

4. Con riferimento esclusivamente a determinati profili professionali, per i quali le competenze in informatica e/o nella lingua straniera risultano essere particolarmente importanti e/o qualificanti in relazione alle mansioni da svolgere e/o al posto da ricoprire, il Bando di concorso può prevedere, per una sola o per entrambe le materie, che il relativo giudizio di idoneità sia accompagnato dall'attribuzione di un punteggio da 0 (zero) a 2 (due) (secondo i seguenti criteri di valutazione per la Commissione esaminatrice: 0=sufficiente; 1= buono; 2 = ottimo;) per ciascuna delle materie in cui il candidato è giudicato idoneo, punteggio da sommare al punteggio finale conseguito nella prova orale. In caso di inidoneità si applica quanto presto dal precedente comma 3.

5. In relazione al posto da ricoprire, il Bando può prevedere, per tutte le figure professionali di qualsiasi categoria o profilo, l'eventuale inserimento di un colloquio motivazionale oppure di una prova fisico-atletica (per es. nei concorsi per l'Area Vigilanza) oppure una prova psicoattitudinale, queste ultime anche a scopo preselettivo e per lo svolgimento delle quali ci si può avvalere di Aziende specializzate nella selezione del personale.

6. Le prove di esame possono essere precedute da una prova preselettiva, che può essere predisposta tramite il ricorso ad aziende specializzate in selezione di personale, se non diversamente disposto dal Bando di concorso, nel caso in cui i candidati ammessi al concorso siano oltre 20 (venti) per un solo posto messo a concorso, oltre 40 (quaranta) nel caso di 2 (due) posti messi a concorso, oltre 60 nel caso di più: di 3 (tre) posti messi a concorso. La prova preselettiva si intende superata, con ammissione alle prove successive e indipendentemente dal punteggio conseguito nella prova preselettiva medesima, per i primi 20 (venti) classificati nel caso di 1 solo posto messo a concorso, i primi 40 (quaranta) classificati nel caso di 2 (due) posti messi a concorso, i primi 60 classificati nel caso di più di 3 (tre) posti messi a concorso o nel caso in cui il Bando preveda l'utilizzo della graduatoria concorsuale finale per più di 3 assunzioni (per es. le assunzioni stagionali dei vigili estivi provvisori). Sono ammessi, altresì, salvo che non sia espressamente disposto diversamente dal Bando di selezione, tutti i candidati che abbiano ottenuto il medesimo punteggio nell'ultima posizione di ammissione in graduatoria. I contenuti della prova preselettiva, sulla scorta delle materie previste nel Bando di concorso, sono predisposte ed elaborate direttamente dalle Aziende specializzate nella selezione di personale.

ARTICOLO 26

Modalità di svolgimento delle prove scritte

1. Nel giorno fissato per ciascuna prova scritta, immediatamente prima del suo svolgimento, la Commissione esaminatrice predispone tre prove inerenti le materie indicate nel Bando e stabilisce il tempo massimo a disposizione dei concorrenti per il suo svolgimento. Le prove sono segrete e ne è vietata la divulgazione sino al termine della prova stessa.

2. Le prove, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la Commissione esaminatrice e dal Segretario.

3. Ai membri della Commissione esaminatrice non è consentito uscire dalla sala ove sono riuniti sino alla dettatura della prova prescelta.

4. All'ora stabilita per ciascuna prova, il Presidente della Commissione esaminatrice fa procedere all'accertamento dell'identità personale dei concorrenti e li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Quindi, fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti le prove e fa sorteggiare da uno dei concorrenti la prova da svolgere.

5. La prova prescelta, sottoscritta dal concorrente che ha effettuato il sorteggio, viene letta e indicata come lavoro da svolgere. Successivamente, il Presidente da lettura delle altre prove non estratte.

6. La Commissione distribuisce ai concorrenti:

- a) i fogli contrassegnati con il timbro dell'amministrazione e la firma di un componente della Commissione, destinati alla redazione degli elaborati;
- b) una penna identica per tutti i concorrenti da utilizzare per la prova, in modo da evitare difformità che rendano possibile l'identificazione;
- c) una busta grande destinata a raccogliere, a fine prova, gli elaborati, i fogli contrassegnati e non utilizzati;
- d) la scheda per l'indicazione delle generalità e una busta piccola che deve contenerla.

I concorrenti sono avvertiti circa:

- ❖ i dati da scrivere sulla scheda;
- ❖ l'obbligo di inserire la stessa nell'apposita busta.

La busta contenente la scheda, sull'esterno della quale non deve essere apposta iscrizione o segno alcuno, deve essere inclusa in quella di maggiori dimensioni, nella quale verranno racchiusi gli elaborati.

7. In caso di prove scritte plurime, la busta grande dovrà essere munita di linguetta staccabile, su cui sarà apposto un numero progressivo corrispondente alla posizione alfabetica del candidato, desunta dalla lista dei candidati idonei.

8. Il Presidente, dopo aver comunicato ai concorrenti il tempo massimo che hanno a disposizione per lo svolgimento della prova scritta, stabilito dalla Commissione, rende noto ai medesimi gli adempimenti da seguire durante lo svolgimento della prova scritta, di seguito indicati:

- a) gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, sui fogli all'uopo consegnati recanti il timbro dell'Amministrazione;
- b) i concorrenti non possono portare carte da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto i dizionari, i manuali ed i testi di legge non commentati se autorizzati dalla Commissione esaminatrice prima della dettatura delle prove.
- c) durante la prova scritta è vietato l'uso dei cellulari e non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione esaminatrice;
- d) il concorrente che contravvenga alle disposizioni di cui sopra, o venga trovato in possesso di materiale non consentito, o venga sorpreso in qualsiasi modo a copiare o a consultare materiale non consentito, è escluso dal concorso. Nel caso in cui, anche in fase di correzione degli elaborati, risulti palesemente che uno o più concorrenti abbiano copiato in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti; infatti, la mancata esclusione durante l'espletamento della prova non preclude che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime;
- e) la Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari; a tal fine, almeno due dei rispettivi membri devono sempre trovarsi nella sala degli esami;
- f) durante lo svolgimento della prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il concorrente non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati. In caso di particolari ed inderogabili necessita il concorrente dovrà essere accompagnato;
- g) ai concorrenti portatori di disabilità saranno concessi ausili e tempi aggiuntivi, predeterminati e comunicati dalla Commissione prima dell'inizio delle prove.

9. La Commissione esaminatrice, ferme restando le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti la vigilanza nel corso dell'espletamento delle prove scritte e pratiche d'esame, può avvalersi di personale ausiliario dipendente della Provincia.

10. Ultimato lo svolgimento della prova scritta, il candidato, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, inserisce il foglio o i fogli nella busta più grande; scrive, quindi, il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi la busta piccola nella busta grande, che richiude e consegna al Presidente della Commissione o

altro membro delegato dal Presidente. Almeno due componenti la Commissione devono apporre trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma o sigla.

11. Decorso il tempo fissato per lo svolgimento della prova, i candidati devono consegnare gli elaborati alla Commissione, anche se non completati, seguendo le stesse modalità indicate nel precedente comma del presente articolo.

12. Tutte le buste sono quindi racchiuse in un plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura dai componenti la Commissione presenti e dal Segretario.

13. Il numero complessivo delle buste è annotato sul Verbale.

14. Nel caso di prove scritte plurime, al termine di ogni prova d'esame, è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile (come previsto dal comma 10), in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

15. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e, comunque, non oltre le ventiquattr'ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice con l'intervento di almeno due componenti la Commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

16. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame, ed il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

ARTICOLO 27

Procedura di esame e valutazione delle prove scritte

1. La Commissione esaminatrice, nella seduta fissata per procedere all'esame e valutazione delle prove scritte, procede alla verifica dell'integrità dei plichi sigillati e delle singole buste contenenti gli elaborati.

2. Successivamente essa da inizio all'apertura delle singole buste contenenti gli elaborati dei candidati e per ciascuna di esse provvede a contrassegnare con un numero unico progressivo:

a) la busta esterna;

b) ciascuno dei fogli in essa contenuti;

c) la busta interna chiusa, contenente la scheda con le generalità del concorrente.

Indi, inizia ad aprire, in modo casuale, una dopo l'altra le buste contenenti gli elaborati per la lettura e valutazione. Un componente la Commissione esaminatrice procede alla lettura ad alta voce dell'elaborato, al termine della quale si procede immediatamente alla sua valutazione. Il voto attribuito viene scritto, a cura del Segretario, sul frontespizio dell'elaborato.

3. Qualora il programma di esame preveda due prove scritte, la valutazione delle stesse sarà poi effettuata nell'ordine in cui si sono svolte (dapprima sarà valutata la prima prova, quindi la seconda).

4. Quando la Commissione abbia fondate ragioni per ritenere che qualche elaborato sia stato, in tutto o in parte, copiato da quello di altro candidato o da qualche testo non consentito, annulla la prova del concorrente al quale appartengono gli elaborati, dando menzione nel Verbale delle motivazioni dell'annullamento deciso.

5. Terminate, per tutte le buste, le operazioni in precedenza indicate, la Commissione dà atto nel Verbale di aver concluso le operazioni di esame e valutazione e procede all'apertura delle buste contenenti le schede con le generalità dei singoli concorrenti ed alla formazione di un elenco contenente il punteggio attribuito con riferimento al numero d'ordine ed al concorrente autore dell'elaborato.

ARTICOLO 28

Modalità di svolgimento delle prove pratiche

1. Per la prova pratica, la Commissione esaminatrice stabilisce le modalità ed i contenuti della prova che deve comportare uguale impegno e difficoltà per tutti i concorrenti, e si organizza preventivamente, in modo che nel giorno stabilito per la prova, i concorrenti possano disporre, in eguale misura, di identici materiali, di macchine o attrezzi dello stesso tipo e marca, di eguale spazio operativo e di quant'altro necessario allo svolgimento della prova, sempre in condizione paritaria.
2. Qualora la prova pratica consista nella risoluzione di casi simulati, la Commissione esaminatrice predisponde, il giorno stesso della prova ed immediatamente prima dell'inizio della stessa, almeno tre ipotesi di prova e, con le medesime modalità previste per la prova scritta, procede alla scelta della prova oggetto d'esame.
3. Nella prova pratica, il tempo impiegato dal concorrente a portare a termine la prova può costituire elemento di valutazione.
4. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per garantire l'anonimato, qualora possibile, compatibilmente con le caratteristiche della prova; tali accorgimenti devono essere predeterminati dalla Commissione esaminatrice al momento della individuazione delle prove.
5. La prova pratica si svolge alla presenza della intera Commissione esaminatrice, previa l'identificazione personale dei concorrenti.
6. La Commissione esaminatrice procede alla valutazione della prova pratica in base agli elementi essenziali della stessa, individuati in sede di formulazione della prova.

ARTICOLO 29

Modalità di svolgimento della prova orale

1. I criteri e le modalità dell'espletamento della prova orale sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice prima dell'inizio della stessa e debbono essere tali da sottoporre i concorrenti ad interrogazioni che, pur nel variare delle domande, richiedano, ad ognuno di essi, un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato di impegno e di conoscenza.
2. La Commissione esaminatrice interroga il concorrente sulle materie previste dal Bando, in modo da pervenire ad una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova stessa. Possono essere richiesti chiarimenti anche sulle prove scritte, pratiche o teorico-pratiche.
3. La valutazione della prova orale di ogni singolo concorrente deve essere formulata immediatamente dopo che lo stesso ha lasciato la sala degli esami e, comunque, prima di ammettere alla prova il successivo concorrente. Il voto attribuito viene verbalizzato a cura del Segretario della Commissione esaminatrice.
4. La prova orale deve svolgersi in una aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Tale aula viene messa a disposizione della Commissione esaminatrice da parte dell'Amministrazione provinciale.

ARTICOLO 30

Pubblicità dell'esito delle prove di esame

1. Al termine della valutazione delle prove scritte, pratiche o teorico-pratiche, il Presidente della Commissione esaminatrice provvede a far pubblicare all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale della Provincia l'elenco dei concorrenti che hanno superato la prova con l'indicazione della votazione conseguita; tale forma di pubblicità è efficace a tutti gli effetti, quale notifica ai concorrenti.
2. Al termine della prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei concorrenti esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova orale, che sarà affisso nella sede degli esami e all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale della Provincia: tali forme di pubblicità sono efficaci, a tutti gli effetti, quale notifica ai concorrenti.

ARTICOLO 31

Formazione della graduatoria provvisoria finale di merito

1. Al termine della prova orale, o in altra seduta successiva, la Commissione esaminatrice procede alla formulazione della graduatoria di merito dei concorrenti secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun concorrente, sulla base, a seconda della tipologia del concorso, della valutazione dei titoli e/o dell'esito delle prove d'esame, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dal successivo art. 34 del presente Regolamento.
2. La graduatoria formulata, unitamente a copia del Verbale, sottoscritto in ciascun foglio da tutti i membri della Commissione esaminatrice, viene rimessa all'Amministrazione provinciale.
3. La graduatoria è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio totale con l'indicazione, in corrispondenza del cognome e nome del concorrente:
 - a) del punteggio totale allo stesso attribuito, costituito secondo le modalità descritte all'art. 20 e tenendo conto di quanto precisato all'art. 25 commi 3 e 4;
 - b) dei titoli di preferenza, di cui all'art. 34;
 - c) dell'eventuale possesso dai titoli di precedenza, previsti da specifiche disposizioni di legge, applicabili, ove ne ricorrano le condizioni.
4. Il possesso dai titoli di preferenza e dei requisiti dei titoli di precedenza di cui alle lettere b) e c) del precedente comma deve risultare con chiarezza dalla domanda di ammissione al concorso.
5. La graduatoria è riportata nel Verbale della seduta conclusiva dei lavori della Commissione.
6. Tutti i Verbali delle sedute della Commissione, redatti in unico originale a cura del Segretario, sono siglati in ogni pagina da tutti i Commissari, e dal Segretario stesso, e sono sottoscritti dagli stessi al termine di ogni seduta. I Commissari non possono rifiutarsi di sottoscrivere i Verbali delle sedute; nel caso in cui essi rilevassero irregolarità od imprecisioni nella rappresentazione delle operazioni compiute, debbono esplicitarlo per iscritto.
7. Ciascun Commissario, quindi, fermo restando l'obbligo della sottoscrizione dei Verbali delle operazioni del concorso, ha diritto di fare inserire nei medesimi, tutte le osservazioni ed i rilievi che ritenga, in ordine a presunte irregolarità, od imprecisioni, nelle operazioni delle procedure, ovvero, nella loro rappresentazione a Verbale; parimenti, ha diritto di fare inserire eventuali dissensi circa le decisioni adottate dagli altri componenti la Commissione.
8. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti lo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto formale che deve essere allegato al Verbale.
9. Nel caso di morte, o grave impedimento che non consenta a qualche componente la Commissione la sottoscrizione del Verbale, lo stesso è sottoscritto unicamente dai restanti membri della Commissione.
10. Il Presidente provvede - non oltre 10 giorni dall'ultimazione dei lavori - a trasmettere i Verbali, unitamente ai documenti, agli elaborati delle prove e ad ogni altro atto relativo al concorso, al Servizio Affari del Personale.

ARTICOLO 32

Termine lavori della Commissione esaminatrice

1. Le procedure concorsuali debbono essere concluse dalla Commissione esaminatrice entro il termine massimo di sei mesi dalla data di espletamento dell'ultima prova scritta o, se trattasi di concorsi per soli titoli, dalla data della prima convocazione della Commissione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con relazione motivata da inoltrare all'Amministrazione provinciale.

ARTICOLO 33

Approvazione della graduatoria finale e proclamazione vincitore/i

1. Il Dirigente del Servizio Affari del Personale provvede al riscontro delle operazioni concorsuali sulla base dei Verbali trasmessi ed approva la graduatoria finale di merito con propria Determinazione, dichiarando il /i vincitore/i nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso.

2. La Determinazione di approvazione della graduatoria finale viene pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale della Provincia di Arezzo. Dalla data della pubblicazione del provvedimento decorre il termine per eventuali impugnative.

ARTICOLO 34

Applicazione dei diritti di preferenza

1. Per i candidati utilmente collocati in graduatoria che siano a pari merito con altri candidati, viene provveduto d'ufficio alla verifica dei titoli di preferenza — come di seguito elencati —, dichiarati e dettagliatamente descritti nella domanda di partecipazione al concorso.

2. A parità di merito, i titoli di preferenza spettano a:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- o) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- p) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
- q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- r) gli invalidi ed i mutilati civili;
- s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

3. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
- c) dalla minore età.

ARTICOLO 35

Applicazione del diritto di precedenza e categorie riservatarie

1. Il diritto di precedenza opera in presenza di un Bando di concorso nel quale sia prevista la riserva dei posti.

2. La precedenza viene attivata inserendo ai primi posti della graduatoria, quali vincitori del concorso, i concorrenti dichiarati idonei appartenenti alle categorie riservatarie, limitatamente al numero dei posti riservati.

3. Nei concorsi pubblici possono essere applicate, nei casi previsti dalla legge e nei limiti delle quote dai medesimi stabiliti, le seguenti riserve:

- a) riserva dei posti a favore di coloro che appartengono alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, e ss.mm.ii.;
- b) riserva di posti ai sensi della Legge 24.12.1986, n. 958, così come modificata dall'art. 39, comma 15, del D.L.gs. 12.05.1995, n. 196, e ss.mm.ii., a favore dei militari delle tre Forze armate congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, purché disoccupati;

c) riserva dei posti, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della Legge 20.09.1980, n. 574, e ss.mm.ii., per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale;

d) riserva di posti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni, dalla Legge 30.10.2013, n. 125, e ss.mm.ii., al fine di favorire il reinserimento socio-lavorativo dei testimoni di giustizia.

4. A parità di punteggio tra appartenenti alla stessa categoria di riservatari valgono le preferenze previste dalla normativa vigente.

5. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto, in primo luogo, del titolo che da diritto ad una maggiore quota di riserva secondo l'ordine sopra indicato.

6. Le riserve di posti di cui al precedente comma 3 non possono complessivamente superare la meta dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si rende necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva. Le riserve di cui al presente articolo non si applicano, comunque, nel caso di selezioni per la copertura di posti unici.

ARTICOLO 36

Riserva dei posti e procedure selettive riservate a favore dei dipendenti in servizio

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 52, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001, e 24 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., così come modificati dal c.d. "Decreto Madia" (D.Lgs. n. 75/2017), i Bandi di concorso possono prevedere, previa scelta adeguatamente motivata nell'atto di programmazione del fabbisogno di personale, in relazione alla scelta del profilo e/o della figura professionale da coprire, una riserva pari al 50% (o diversa percentuale nel tempo 'prevista dalla normativa) dei posti messi a concorso per ciascuna categoria e profilo professionale, cui potrà accedere il personale a tempo indeterminato in servizio nella Provincia di Arezzo:

- ❖ appartenente alla categoria giuridica immediatamente inferiore rispetto al posto messo a concorso ed in servizio nella Provincia di Arezzo da almeno da tre anni nell'Area di attività del posto messo a concorso;
- ❖ in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto;
- ❖ con una valutazione positiva della performance individuale per almeno tre anni consecutivi, ovvero per cinque anni anche non consecutivi.

2. La riserva a favore del personale interno non opera per l'accesso ai posti di Dirigente.

3. I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti, vengono coperti dagli esterni.

4. Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 75/2017, o di altra successiva normativa vigente nel tempo, la Provincia di Arezzo, al fine di valorizzare le professionalità interne, può attivare, nei limiti delle facoltà assunzionali nel tempo vigenti, procedure selettive per la progressione tra le aree o categorie, riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 % (o diversa percentuale nel tempo prevista dalla normativa) di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno ai sensi del comma 1 del presente articolo. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta ed i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.

ARTICOLO 37

Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva

1. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire all'Amministrazione provinciale, entro il termine perentorio indicato dall'Amministrazione, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di punteggio, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso, dai quali risulti, altresì, il possesso di tali titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui l'Amministrazione provinciale ne sia in possesso, o ne possa disporre direttamente facendo richiesta ad altre Pubbliche Amministrazioni.

ARTICOLO 38

Efficacia della graduatoria

1. Le graduatorie concorsuali rimangono efficaci, per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line delle relative Determinazioni di approvazione, per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, previa programmazione del fabbisogno assunzionale.
2. Sono fatte salve le ulteriori speciali proroghe eventualmente previste da specifici provvedimenti.

CAPO II

ASSUNZIONI MEDIANTE CENTRO PER L'IMPIEGO E COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DELLE CATEGORIE PROTETTE

ARTICOLO 39

Ambito di applicazione delle selezioni ex Legge n. 56/1987

1. Per i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità, l'assunzione all'impiego avviene mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presso l'Ufficio competente, Centro per l'Impiego.
2. Le graduatorie a tal fine redatte dal Centro per l'Impiego tengono conto di tutte le riserve previste per legge.
3. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche colui che abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962.
4. I lavoratori possono iscriversi in una sola lista di collocamento anche se diversa da quella di residenza.

ARTICOLO 40

Procedure per l'avviamento a selezione ex Legge n. 56/1987

1. L'Amministrazione provinciale emana apposito Avviso pubblico di reclutamento ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987, quale "lex specialis" del procedimento di selezione, in stretta collaborazione con il Centro per l'Impiego, per la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l'indicazione:
 - a) del titolo di studio richiesto;
 - b) della categoria giuridica e del profilo professionale;
 - c) del livello retributivo;
 - d) della qualifica professionale richiesta.
2. Il Centro per l'Impiego, nei termini indicati dall'avviso pubblico, procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.

ARTICOLO 41

Selezione ex Legge n. 56/1987

1. I lavoratori ammessi alla selezione devono essere convocati per essere sottoposti alle prove di idoneità, rispettivamente secondo l'ordine di avviamento.
2. La convocazione dei lavoratori di cui al precedente comma viene fatta secondo le modalità indicate nell'apposito Avviso pubblico. La mancata presentazione alla prova di idoneità viene considerata quale espressa rinuncia alla selezione.
3. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, o in sperimentazioni lavorative, o in una prova orale, i cui contenuti sono determinati dalla Commissione, con riferimento a quelle previste nelle declaratorie e nei mansionari per le categorie giuridiche e le figure professionali del Comparto degli Enti Locali.
4. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità a svolgere le relative mansioni non comporta valutazioni comparative.
5. Per la composizione, nomina e funzionamento della Commissione esaminatrice per le operazioni di selezione di cui al precedente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
6. Il lavoratore avviato a selezione, che consegue l'idoneità, ha diritto all'assunzione nel relativo posto della dotazione organica.
7. Le operazioni di selezione termineranno quando il numero dei lavoratori idonei sarà pari al numero dei lavoratori da assumere.
8. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione, o non abbiano superato le prove, o non abbiano accettato la nomina, ovvero, non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente, al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'Ente dell'esito del precedente avviamento.
9. Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche, e sono precedute dall'affissione di apposito Avviso pubblico all'Albo Pretorio on line della Provincia.
10. A tutte le operazioni provvede la stessa Commissione esaminatrice, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento.

ARTICOLO 42

Selezione per il collocamento obbligatorio delle categorie protette

1. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, e ss.mm.ii., per i profili, le qualifiche e le figure professionali di Categoria A e B (accesso posizione economica B1) per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avvengono secondo le seguenti modalità: a) l'Amministrazione inoltra, al competente Centro per l'Impiego, la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari ai posti da ricoprire indicando il numero dei lavoratori da assumere, le categorie protette alla quale devono appartenere, il titolo di studio ed il profilo professionale richiesto e le modalità delle prove di selezione;
b) il competente Centro per l'Impiego avvia i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria;
c) entro 60 giorni dalla data di avviamento a selezione, l'Amministrazione espleta le prove selettive preordinate ad accertare l'idoneità dei lavoratori avviati a svolgere le mansioni proprie del profilo nel quale avviene l'assunzione. Le prove non comportano valutazione comparative dei candidati;
d) le operazioni di selezione sono curate da apposita Commissione esaminatrice, costituita ai sensi del precedente art. 14, possibilmente da tutti componenti esperti interni della Provincia di Arezzo;
e) l'esito delle prove è comunicato agli interessati ed al Centro per l'impiego entro 10 giorni dal loro termine;
f) prima di procedere all'assunzione, l'Amministrazione deve richiedere direttamente, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, la visita di controllo della permanenza dello stato invalidante;
g) per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in via analogica, le medesime

disposizioni procedurali degli artt. 39, 40 e 41, in stretta collaborazione con il competente Ufficio del Centro per l'Impiego.

CAPO II PROCEDURE DI MOBILITÀ' VOLONTARIA

ARTICOLO 43

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento detta le norme per l'applicazione, nella Provincia di Arezzo, delle previsioni contenute nell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii.: "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", Ai fini del presente Regolamento tale passaggio è denominato come "MOBILITÀ' VOLONTARIA".

ARTICOLO 44

Assunzioni tramite mobilità volontaria

1. Il Presidente della Provincia, in sede di programmazione del fabbisogno di personale, può prevedere la copertura di uno o più posti con assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno o part-time, attraverso la mobilità volontaria da altre Amministrazioni, da effettuarsi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii.

2. Laddove le procedure di mobilità volontaria, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, vengano attivate prioritariamente ad una procedura concorsuale per l'accesso dall'esterno, le stesse possono essere esperite anche contestualmente alle procedure di mobilità obbligatoria previste dall'art. 34 bis del medesimo Decreto Legislativo.

ARTICOLO 45

Procedure di mobilità volontaria

1. La copertura di posti, tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii., può avvenire in uno dei seguenti modi:

- a) mediante accoglimento diretto di richiesta di interscambio con altre Amministrazioni Pubbliche tra personale appartenente alla medesima Categoria e Profilo professionale;
- b) mediante emanazione di apposito Avviso di mobilità approvato dal Dirigente del Servizio Affari del Personale, da pubblicizzare per almeno 30 giorni, all'Albo Pretorio on /line e sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 punto a), si procederà all'assunzione diretta del dipendente in mobilità volontaria in entrata, con contestuale trasferimento del personale in mobilità volontaria in uscita, previa valutazione positiva delle Amministrazioni coinvolte.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 punto b) si procede ai sensi dei successivi articoli. In tale ipotesi non sono prese in esame le eventuali domande di mobilità pervenute alla Provincia di Arezzo in data anteriore alla indizione dell'Avviso.

ARTICOLO 46

Avviso di mobilità e requisiti di accesso

1. L'Avviso di mobilità volontaria esterna è da considerare "lex specialis" della procedura di mobilità.

2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate al reclutamento di personale tramite la mobilità volontaria esterna i dipendenti pubblici inquadrati nella Categoria e Profilo professionale indicati nell'apposito Avviso pubblico, assunti a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 — comma 2 — del D.Lgs. n. 165/2001, del Comparto Regioni — Enti Locali, oppure (per gli altri Comparti) con inquadramento e profilo professionale ad esso riconducibile secondo i criteri e le tabelle di equiparazione di cui al D.P.C.M. 26.06.2015.

ARTICOLO 47

Commissione esaminatrice

1. Per l'esame delle candidature per i posti di cui all'Avviso di mobilità è nominata, con Determinazione del Dirigente del Servizio Affari del Personale, apposita Commissione esaminatrice, composta secondo i criteri ed i principi generali dettati dall'art. 14 del presente Regolamento, possibilmente da tutti componenti esperti interni della Provincia di Arezzo.

ARTICOLO 48

Conclusione della procedura di mobilità e formazione della graduatoria finale

1. Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice procede alla formulazione della graduatoria provvisoria finale di merito dei partecipanti alla procedura di mobilità, secondo la valutazione complessiva finale relativa a ciascun partecipante, e trasmette tutti gli atti al Servizio Affari del Personale per gli adempimenti conseguenti.

2. Il Dirigente del Servizio Affari del Personale provvede al riscontro delle operazioni svolte sulla base dei Verbali trasmessi, ed approva la graduatoria finale di mobilità con propria Determinazione.

3. La graduatoria finale formatasi in seguito all'espletamento della singola procedura di mobilità può essere utilizzata, esclusivamente, per le finalità previste dallo specifico Avviso di mobilità e non per assunzioni programmate con successivi atti.

ARTICOLO 49

Cause di esclusione

1. Sono, comunque, esclusi dalla procedura di assunzione tramite mobilità:

- i candidati che presentino istanza di mobilità senza apposizione di firma;
- i candidati che non si presentino per sostenere il colloquio;
- i candidati che non producano il nulla-osta da parte dell'Amministrazione di appartenenza nei tempi e nei modi richiesti nell'apposito Avviso, oppure, successivamente indicati dal Servizio Affari del Personale.

2. L'amministrazione si riserva la facoltà di revocare un Avviso di mobilità, per ragioni di interesse pubblico o, se necessario, nell'interesse della Provincia, per giustificati motivi, senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta verso l'Ente.

CAPO IV

UTILIZZO GRADUATORIE ALTRI ENTI PUBBLICI

ARTICOLO 50

Premesse e presupposti

1. Ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 3/2003, e ss.mm.ii., l'Amministrazione può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni Pubbliche, alle condizioni previste nei successivi articoli.

2. L'utilizzo si perfeziona previo accordo tra le Amministrazioni interessate, stipulato sia ante che post l'approvazione della graduatoria.

3. Le motivazioni alla base di tale scelta potranno essere ricercate nella semplificazione dei procedimenti di selezione; nell'economicità degli atti; nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.

4. L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri Enti Pubblici può avvenire alle seguenti condizioni:

- a) previsione nel piano dei fabbisogni di personale dei posti per i quali si intenda procedere con l'utilizzo di graduatoria di altri Enti Pubblici, fatte salve le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo od eccezionale non programmabili;
- b) assenza di graduatorie valide della Provincia di Arezzo per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza.

ARTICOLO 51

Criteri generali per la scelta dell'Ente

1. Fermo restando l'obbligo di utilizzare graduatorie dei soli Enti Pubblici appartenenti al Comparto Regioni- Autonomie Locali, al fine di scegliere l'Ente con cui stipulare l'Accordo di cui all'art. 52, si dovrà procedere nel modo seguente:

a) in primo luogo dovrà verificarsi l'esistenza di graduatorie utilizzabili del Comune di Arezzo;

b) in subordine, qualora tali graduatorie non siano utilizzabili o non siano presenti, dovrà verificarsi l'esistenza di graduatorie utilizzabili di Comuni confinanti con quello di Arezzo e rientranti nella Provincia di Arezzo;

c) qualora tali graduatorie non siano utilizzabili o non siano presenti, dovrà verificarsi l'esistenza di graduatorie utilizzabili degli Enti Pubblici limitrofi alla Provincia di Arezzo e/o territorialmente più vicini;

d) fermo restando il rispetto del criterio territoriale di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, le graduatorie degli Enti Pubblici potranno essere utilizzate a condizione che vi sia aderenza-corrispondenza tra il Profilo professionale oggetto della graduatoria da utilizzare a quello oggetto di interesse da parte della Provincia di Arezzo. Tale aderenza-corrispondenza andrà valutata tenendo in considerazione tutti gli indici di seguito indicati:

d1) l'identità della tipologia del posto / dei posti messi a concorso dall'Ente Terzo con quello oggetto di interesse da parte della Provincia di Arezzo, sotto il profilo dell'assunzione con contratto "a tempo pieno" o "a tempo parziale";

d2) l'identità delle materie oggetto delle prove di esame in base al Bando di concorso/Avviso di Selezione dell'Ente terzo con le materie la cui conoscenza teorica - pratica sarà necessaria per ricoprire la posizione ricercata dalla Provincia di Arezzo; a tali fini dovrà essere valutata la tipologia dei quesiti teorici e pratici posti ai Candidati dall'Ente terzo durante le prove selettive e la loro specifica attinenza con le mansioni inerenti il Profilo Professionale ricercato;

d3) l'identità delle competenze richieste dal Bando di concorso/Avviso di selezione dell'Ente terzo con quelle il cui possesso sarà necessario per ricoprire la posizione ricercata dalla Provincia di Arezzo;

d4) l'identità dei titoli di studio richiesti dal Bando di concorso/ Avviso di selezione dell'Ente terzo con quelle il cui possesso sarà necessario per ricoprire la posizione ricercata dalla Provincia di Arezzo;

e) in presenza di due o più graduatorie di altri Enti Pubblici, utilizzabili e in corso di validità, individuate nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a), b), c) e d), dovrà optarsi per quella di data anteriore.

2. La chiamata degli idonei per la proposta di assunzione deve necessariamente seguire l'ordine della graduatoria.

3. Il candidato, utilmente posizionato in graduatoria, che accetti la proposta di assunzione è sottoposto ad un colloquio valutativo da apposita Commissione esaminatrice composta (secondo quanto stabilito dall'art. 14 del presente Regolamento) possibilmente da tutti componenti esperti interni della Provincia di Arezzo, previa definizione di criteri di valutazione sulla base dei principi e criteri generali contenuti nell'art. 48 del presente Regolamento.

4. La Provincia di Arezzo si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione del candidato posizionato utilmente qualora, a seguito di colloquio con la Commissione esaminatrice interna non venga ritenuto idoneo alla posizione da ricoprire.

5. Nel caso in cui la Commissione esprima parere negativo sul candidato utilmente posizionato non si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria e, pertanto, la graduatoria non potrà essere utilizzata.

ARTICOLO 52

Procedura per l'utilizzo di graduatorie di altri Enti

1. In caso di accordo preventivo all'approvazione della graduatoria, viene stipulata una Convenzione per la gestione in comune della procedura di reclutamento del personale e/o per l'utilizzo della graduatoria finale.
2. In caso di richiesta di utilizzo di graduatoria successiva alla sua approvazione, la Provincia di Arezzo inoltrerà richiesta formale all'Ente Pubblico che ha approvato la graduatoria e, in caso di risposta affermativa ed individuazione dell'Ente secondo i criteri indicati nel precedente art. 52, si provvederà a stipulare con lo stesso apposito Accordo, il cui schema è approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Affari del Personale.
3. In tale Accordo dovranno essere indicati i seguenti elementi: durata dell'Accordo, numero di assunzioni, modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due Enti Pubblici.

ARTICOLO 53

Autorizzazione ad altri Enti per l'utilizzo di graduatorie della Provincia di Arezzo

1. In caso di richieste di utilizzo di graduatorie concorsuali della Provincia di Arezzo per assunzioni a tempo indeterminato da parte di altri Enti, l'utilizzo della graduatoria dovrà essere disciplinato da apposito Accordo da sottoscrivere tra gli Enti — prima o dopo l'approvazione della stessa, il cui schema è approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Affari del Personale.
2. Nell'Accordo dovranno essere disciplinati numero dei posti da concedere, modalità pratiche di utilizzo e di comunicazione, nonché l'eventuale pagamento di una somma, a titolo di rimborso di quota parte delle spese di espletamento concorso, a carico dell'Ente richiedente.
3. Gli idonei che non accettino proposte di assunzione da parte dell'Ente che ha chiesto e ottenuto l'utilizzo della graduatoria, non perdono il diritto ad essere chiamati ed assunti dalla Provincia di Arezzo.

TITOLO III

PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

ARTICOLO 54

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75, la Provincia di Arezzo può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal Codice Civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle Amministrazioni Pubbliche. La Provincia di Arezzo può stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma per esigenze stagionali, per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo, o sostitutivo, o eccezionale, e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalla normativa nazionale, dai CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni - Enti Locali, e dal presente Regolamento. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sono stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni - Enti Locali.
2. I rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti con le modalità di cui al presente Titolo III non possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato.

ARTICOLO 55

Modalità di assunzione a tempo determinato

1. Le assunzioni di personale a tempo determinato sono disposte nel rispetto delle seguenti modalità:

a) per le assunzioni in categorie giuridiche e profili professionali (Cat. A e Cat. B, posizione economica di accesso B1) per l'accesso alle quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità o qualifica, mediante utilizzazione delle apposite graduatorie formate presso il Centro per l'Impiego e le procedure semplificate all'uopo previste:

b) per le assunzioni in categorie giuridiche e profili professionali (Cat. B, posizione economica di accesso B3, Cat. C e Cat. D) per l'accesso ai quali occorre il possesso di titolo superiore a quello della scuola dell'obbligo o di specifici titoli di studio o professionali, mediante:

- ❖ proprie procedure selettive concorsuali semplificate, finalizzate ad assunzioni stagionali e/o a tempo determinato, che rispettino criteri di rapidità e trasparenza;
- ❖ utilizzo di proprie graduatorie concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, valide ai sensi di legge;
- ❖ utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti.

ARTICOLO 56

Modalità di assunzione tramite il Centro per l'Impiego

1. Le assunzioni a tempo determinato di cui alla lett. a) del precedente art. 56 sono disposte previa selezione dei lavoratori iscritti nelle apposite graduatorie avviati dal competente Centro per l'Impiego.

2. Il competente Centro per l'Impiego soddisfa la richiesta mediante l'avviamento a selezione, secondo l'ordine di graduatoria, di un numero pari di lavoratori rispetto a quelli da assumere.

3. I lavoratori, avviati con le procedure di cui al precedente comma, sono convocati dall'amministrazione e sono tenuti, a pena di decadenza, a presentarsi alle prove di selezione.

4. Le prove di selezione sono effettuate, secondo i criteri e principi generali dettati al Titolo II — Capo II del presente Regolamento, da una Commissione esaminatrice formata, possibilmente, da tutti componenti esperti interni della Provincia di Arezzo.

5. Fermo restando l'ordine di avviamento, si può prescindere dall'effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore che abbia svolto le mansioni del profilo professionale richiesto, ovvero che sia stato ritenuto a ciò idoneo in precedente prova selettiva, nella Provincia di Arezzo o in altra Amministrazione Pubblica, salvo che il precedente rapporto di lavoro sia cessato prima della scadenza prevista, ovvero, sia terminato con un giudizio negativo motivato.

6. Nei casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni al personale, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, l'Amministrazione può procedere all'assunzione nominativa diretta di lavoratori iscritti presso il competente Centro per l'Impiego.

ARTICOLO 57

Procedure selettive concorsuali

1. Le assunzioni a tempo determinato di cui alla lett. b) del precedente art. 55 possono essere effettuate tramite il ricorso a selezioni concorsuali semplificate, che, nel rispetto delle procedure e degli stessi principi generali previsti dal Titolo II del presente Regolamento, prevedano i seguenti criteri di rapidità:

a) la selezione può avvenire per soli titoli, oppure per soli titoli ed esami, prevedendo (oltre all'eventuale prova preselettiva) una sola prova scritta teorico-pratica o anche la sola prova orale;

b) il Bando di concorso deve contenere gli elementi essenziali previsti dal precedente art. 7 ed è pubblicato all'Albo pretorio online della Provincia di Arezzo, sul sito istituzionale dell'Ente e sulla Gazzetta Ufficiale. Al Bando deve essere data ampia pubblicità con mezzi idonei al fine di garantire la massima partecipazione;

c) i termini di presentazione delle domande possono essere ridotti, in caso di urgenza e/o necessità, fino a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana;

d) il calendario delle prove di esame è preferibilmente indicato direttamente nel Bando di concorso;
e) la comunicazione del diario delle prove d'esame ai concorrenti, qualora le date non siano già state indicate sul Bando, va effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia con un preavviso di almeno 10 giorni.

2. Ai fini della validità ed efficacia delle graduatorie concorsuali formate a seguito delle selezioni di cui al comma 1, si applicano le stesse norme del presente Regolamento prescritte per le graduatorie di personale da assumere a tempo indeterminato.

ARTICOLO 58

Utilizzo di proprie graduatorie concorsuali

1. Le assunzioni a tempo determinato derivanti dall'espletamento delle procedure concorsuali semplificate, di cui ai precedenti artt. 56 e 57, con conseguente formazione della graduatoria finale di merito, sono effettuate con le modalità di seguito indicate:

a) ogni chiamata è effettuata per il tempo necessario a soddisfare le esigenze dell'amministrazione, seguendo strettamente l'ordine dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria, e partendo ogni volta dal primo classificato, sino all'esaurimento della graduatoria o alla sua scadenza a termini di legge;

b) le assunzioni non possono superare i limiti massimi di durata stabiliti nella normativa di riferimento;

c) il personale utilmente collocato in graduatoria deve essere disponibile ad assumere servizio nei tempi stabiliti dal provvedimento di assunzione. Sarà cura del Servizio Affari del Personale prendere preventivamente contatto, preferibilmente a mezzo mail/PEC, con gli aventi diritto, ed acquisire agli atti dichiarazione di accettazione o rinuncia. Il personale che non risulti reperibile entro il termine perentorio indicato nella mail/PEC di convocazione si considera indisponibile:

d) il personale, interpellato per l'assunzione a tempo determinato, che non risulti disponibile ad assumere servizio per tre volte consecutive, perde il diritto alle chiamate successive fino all'esaurimento della graduatoria.

2. Ai fini delle assunzioni previste dal presente Titolo III, 'Amministrazione può utilizzare gli idonei delle proprie graduatorie concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, seguendo i criteri indicati al comma 1. In questo caso, tuttavia, gli idonei che non accettino proposte di assunzione a tempo determinato da parte dell'Ente, non perdono il diritto ad essere contattati nel caso di utilizzo della medesima graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato.

ARTICOLO 59

Modalità di utilizzo di graduatorie di altri Enti per assunzioni a tempo determinato

1. Per assunzioni di carattere stagionale, oppure sostitutivo, temporaneo e straordinario, la Provincia di Arezzo può utilizzare graduatorie vigenti di altri Enti Pubblici, preferibilmente e possibilmente formate a seguito di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, anche senza accordo preventivo o successivo fra gli Enti per l'utilizzo della graduatoria medesima, e dietro semplice richiesta da parte del Dirigente del Servizio Affari del Personale al Servizio Personale dell'Ente titolare della graduatoria.

2. La scelta dell'Ente da cui attingere la graduatoria avviene secondo i criteri di cui all'art. 51, comma 1.

3. Il contratto di lavoro a tempo stagionale/determinato è stipulato con il primo candidato utilmente posizionato in graduatoria che accetti la proposta di assunzione, senza procedere ad un colloquio preliminare di valutazione da parte di una Commissione esaminatrice.

ARTICOLO 60

Concessione ad altri Enti dell'utilizzo di proprie graduatorie per assunzioni a tempo determinato

1. Per assunzioni di carattere stagionale, oppure sostitutivo, temporaneo e straordinario, la

Provincia di Arezzo può concedere proprie graduatorie vigenti, sia a tempo indeterminato che determinato, ad altri Enti Pubblici, anche senza accordo preventivo o successivo fra gli Enti per utilizzo della graduatoria medesima, e dietro semplice richiesta da parte del Dirigente/Funziionario Responsabile del Servizio Personale dell'Ente richiedente.

2. Gli idonei che non accettino proposte di assunzione a tempo determinato da parte dell'Ente che è ricorso all'utilizzo di una graduatoria della Provincia, non perdono il diritto ad essere chiamati ed assunti dalla Provincia di Arezzo.

ARTICOLO 61

Assunzioni ex art. 90 del TUEL — D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.

1. Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 90 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii., è possibile effettuare assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, per gli uffici posti alla diretta dipendenza degli organi politici, quali la Segreteria particolare del Presidente e l'Ufficio stampa.

2. L'individuazione della professionalità da assumere è effettuata "intuitu personae" direttamente dal Presidente, a suo insindacabile giudizio, sulla base delle esperienze e competenze specifiche maturate e professionalità che le caratteristiche del tipo di rapporto e le funzioni da svolgere richiedono, previa istruttoria e valutazione dei curricula presentati a seguito di apposito Avviso pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente per almeno 15 giorni.

TITOLO IV COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ARTICOLO 62

Il contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o determinato, si instaura con un contratto di lavoro individuale disciplinato dal contratto collettivo nazionale di comparto, dalle norme del Codice Civile, dalla normativa comunitaria, e dalla normativa sul pubblico impiego non abrogata espressamente o esplicitamente.

ARTICOLO 63

Forma e contenuto del contratto

1. Il contratto di lavoro individuale deve avere necessariamente forma scritta e contenere l'indicazione dei seguenti elementi minimi:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) categoria di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
- d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
- e) sede di destinazione dell'attività lavorativa.

2. Il contratto di lavoro individuale deve contenere la clausola che il rapporto è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto riguarda le cause di risoluzione ed i termini di preavviso.

ARTICOLO 64

Stipulazione del contratto individuale

1. L'Amministrazione provinciale, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro per l'assunzione in servizio del vincitore di concorso, oppure dell'idoneo utilmente collocato in graduatoria, accerta il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, o richiesti espressamente da disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, come indicato nel successivo art. 66.

2. La documentazione già in possesso dell'Amministrazione provinciale, o che la stessa è tenuta a

certificare, viene acquisita d'ufficio.

3. La documentazione che il vincitore del concorso è tenuto obbligatoriamente a produrre, viene richiesta dall'Amministrazione provinciale e deve essere presentata dall'interessato prima della sua assunzione e, comunque, entro il termine perentorio indicato dall'Amministrazione. Tale termine può discrezionalmente essere aumentato fino ad un massimo di trenta giorni dall'assunzione in prova in casi particolari, per giustificati e gravi motivi.

ARTICOLO 65

Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Il rapporto di lavoro può essere costituito anche a tempo parziale applicando la normativa vigente in materia di personale a tempo pieno.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.

3. Per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le seguenti disposizioni:

- i contingenti di personale da destinare a tempo parziale non possono superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica; la cifra risultante sarà arrotondata all'unità superiore;

- l'orario minimo di lavoro da prestare è pari a 12 ore settimanali;

- l'Amministrazione può proporre una delle seguenti modalità di distribuzione dell'orario di lavoro part-time:

* orizzontale (svolgimento della prestazione lavorativa per tutti i giorni, con orario ridotto);

* verticale (svolgimento della prestazione a tempo pieno, ma solo per alcuni giorni alla settimana);

* mista (combinazione di spezzoni part-time orizzontale e verticale).

4. La trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti della Provincia di Arezzo è disciplinato dal Regolamento sul rapporto di lavoro a tempo parziale approvato con Deliberazione della Giunta n. 667 del 15/11/2010.

5. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge nonché quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti.

ARTICOLO 66

Accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione

1. L'Amministrazione provinciale accerta il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, o richiesti espressamente da disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, mediante acquisizione d'ufficio dei certificati e/o delle relative informazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm.ii.

2. L'Amministrazione comunica al vincitore del concorso, o all'idoneo in graduatoria, di non poter dar luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro qualora lo stesso non produca eventuali documenti richiestigli nei termini assegnati, senza giustificato motivo. Analogamente l'Amministrazione provinciale procede allorché, in sede di accertamento dei requisiti prescritti o autocertificati, venga riscontrata la mancanza di uno o più dei medesimi, ferme restando tutte le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

3. L'autodichiarazione inerente lo stato di idoneità al pubblico impiego può essere accertato dal medico competente incaricato dalla Provincia di Arezzo, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

ARTICOLO 67

Costituzione del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro si costituisce dalla data indicata nel contratto.

2. Il diritto al trattamento economico sorge dalla data di effettivo inizio della prestazione.

3. Nel caso di mancata assunzione in servizio, non dovuta a causa di forza maggiore, il contratto si deve intendere risolto ed il rapporto di lavoro estinto.

4. Il rapporto di lavoro, costituitosi con la sottoscrizione del contratto, acquista stabilità solo dopo l'esito favorevole del periodo di prova.

ARTICOLO 68

Periodo di prova

1. Il vincitore del concorso, assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova.
2. La durata e le modalità del periodo di prova sono disciplinate dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel tempo, anche con riferimento ai contratti di assunzione a tempo determinato.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 69

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'atto di approvazione dello stesso.
2. Dalla medesima data è contestualmente abrogato il precedente "Regolamento sulle modalità di assunzione all'impiego presso la Provincia di Arezzo", approvato con Deliberazione della Giunta n. 668 del 14/12/2009.

Allegati:

- 1) TABELLA A - Titoli di studio ed altri requisiti minimi per l'accesso ai concorsi pubblici
- 2) TABELLA B — Valutazione dei titoli nei concorsi pubblici
- 3) TABELLA C — Programma di base per le prove di esame nei concorsi pubblici

ALLEGATO N.1 - TABELLA

Titoli di studio ed altri requisiti minimi per l'accesso ai concorsi pubblici

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TITOLO DI STUDIO	ALTRI REQUISITI
B p.e. B1	Esecutore qualificato Operaio qualificato centralinista Usciere	Assolvimento dell'obbligo scolastico	Qualifica professionale e/o altri requisiti aggiuntivi (es. Patente B, ecc.) espressamente previsti dal bando
B p.e. B3	Collaboratore professionale Operaio specializzato Responsabile reparto	Assolvimento dell'obbligo scolastico, eventualmente integrato con Diploma di qualifica rilasciato da Istituto Professionale di Stato avente durata biennale, triennale o quadriennale, conseguito dopo la licenza media inferiore	Qualifica professionale e/o altri requisiti aggiuntivi (es. Patente di conduzione macchine speciali, ecc.) espressamente previsti dal bando
D	Istruttore Amministrativo	Qualsiasi DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale)	
	Istruttore Tecnico	Diploma di maturità di GEOMETRA, di PERITO INDUSTRIALE edile, di Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio	Eventuale iscrizione all'Albo professionale
	Agente di Polizia Provinciale	Qualsiasi DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale)	Patente A e B o soltanto B se conseguita in data antecedente al 26.04.1988
D	Istruttore Direttivo/ Funzionario Amministrativo	DL (Diploma di Laurea) vecchio ordinamento in Giurisprudenza o Scienze Politiche o Scienze dell'Amministrazione o Economia e Commercio o Economia della	Eventuale iscrizione Albo professionale

		Pubblica Amministrazione e titoli di studio equipollenti ovvero i titoli di studio equiparati per la LM (Laurea Magistrale ex DM270/04) e per la LS (Laurea Specialistica ex DM 509/99)	
	Istruttore Direttivo/ Funzionario Tecnico	DL (Diploma di Laurea) vecchio ordinamento in Ingegneria civile o Architettura o Ingegneria per l'ambiente e il territorio o Urbanistica o Pianificazione territoriale e titoli di studio equipollenti ovvero i titoli di studio equiparati per la LM (Laurea Magistrale ex DM270/04) e per la LS (Laurea Specialistica ex DM 509/99)	Abilitazione all'esercizio della professione
	Istruttore Direttivo/Funzionario Vigilanza	DL (Diploma di Laurea) vecchio ordinamento in Giurisprudenza o Scienze Politiche o Scienze dell'Amministrazione o Economia e Commercio o Economia della Pubblica Amministrazione e titoli di studio equipollenti ovvero i titoli di studio equiparati per la LM (Laurea Magistrale ex DM270/04) e per la LS (Laurea Specialistica ex DM 509/99)	Patente A e B o soltanto B se conseguita in data antecedente al 26.04.1988

N.B. In aggiunta a quanto indicato a titolo di indirizzo nella TABELLA A, si precisa che il bando di concorso deve rispettare in ogni caso i seguenti principi:

1) IL PRINCIPIO DELL'EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO: con riferimento sia ai Diplomi di Istruzione secondaria Superiore che ai Diplomi di Laurea (sia del vecchio ordinamento che dei nuovi ordinamenti) citati nella tabella sopraindicata, valgono tutte le equipollenze stabilite nel tempo dalla legislazione in materia.

Alle procedure selettive possono inoltre partecipare anche coloro che sono in possesso di titoli di

studio conseguiti all'estero o di titoli di studio esteri conseguiti in Italia, riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio sopra indicati.

2) IL PRINCIPIO della NON ASSORBENZA DEL TITOLO DI STUDIO SUPERIORE su quello inferiore a specifico indirizzo professionale: ai fini della copertura di un poste per il cui accesso è previsto un titolo di studio specifico e non generico, il titolo di studio superiore non è da considerarsi assorbente del titolo di studio inferiore ad indirizzo specifico. Per esempio la Laurea in Economia e Commercio non assorbe del Diploma di Ragioneria ai fini dell'ammissione ad un concorso per Istruttore Contabile di cat. C, oppure la laurea in Ingegneria/Architettura non è assorbente del Diploma di Geometra.

ALLEGATO N.2 - TABELLA B
Valutazione dei titoli nei concorsi pubblici

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Il totale del punteggio complessivamente disponibile per la valutazione dei titoli, nei concorsi per titoli ed esami con due prove scritte, è pari a 10 punti, è suddiviso nelle seguenti quattro categorie:

- 1) TITOLI DI STUDIO: massimo punti 2,50
- 2) TITOLI DI SERVIZIO: massimo punti 3,75
- 3) TITOLI VARI massimo punti 2,50
- 4) CURRICULUM PROFESSIONALE: massimo punti 1,25.

Nei concorsi per titoli ed esami con una sola prova scritta/teorico pratica, i punteggi dovranno essere opportunamente riproporzionati, tenendo conto che il punteggio massimo attribuibile per i titoli non potrà superare il 10% del punteggio complessivo.

1) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO:

In questa categoria sono valutati titoli di studio previsti dall'ordinamento scolastico ed espressamente indicati dai concorrenti sia per l'ammissione al concorso sia per la valutazione di merito.

Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei titoli di studio è di punti 2,50.

Tale punteggio viene suddiviso e attribuito con i criteri e le modalità delle sotto indicate:

Nel caso di **DIPLOMI di LAUREA:**

- 66/110 punti 0
- 67-77/110 punti 0,50
- 78-97/110 punti 0,75
- 98-105/110 punti 1,00
- 106-110/110 punti 1,50
- 110 e lode punti 2,00
- Ulteriore Titolo di Laurea (*) punti 0,50

Nel caso di **DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE:**

- 60 /36 punti 0
- 61-69 / 37-42 punti 0,50
- 70-79 /43-48 punti 0,75
- 80-89 / 49-54 punti 1,00
- 90-99 / 55-58 punti 1,50
- 100 / 59-60 punti 2,00
- Altro Titolo di studio (*) punti 0,50

Nel caso di licenza di **SCUOLA MEDIA INFERIORE:**

- giudizio SUFFICIENTE punti 0
- giudizio BUONO punti 1,00
- giudizio DISTINTO punti 1,50
- giudizio OTTIMO punti 2,00
- Altro Titolo di studio (*) punti 0,50

Totale:

max 10 punti

(*) É compito della Commissione esaminatrice stabilire se un titolo di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso sia da considerarsi attinente alla professionalità richiesta oppure non specificatamente attinente alla professionalità richiesta, ma comunque attestante arricchimento della stessa e quindi valutabile. In particolare:

- ❖ Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, disponibili massimo punti 2 (due) attribuiti con i criteri sopraindicati legati al voto riportato nell'esame finale di conseguimento del titolo. Nel caso in cui il candidato ometta di indicare il voto finale, il punteggio assegnato è pari a quello attribuito alla votazione minima (zero).
- ❖ Ulteriori titoli di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso purché attinenti alla professionalità richiesta, disponibili massimo punti 0,50 (da sommare al punteggio attribuito per il titolo di studio richiesto).
- ❖ Ulteriori titoli di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso non specificatamente attinenti alla professionalità richiesta, ma, comunque, attestanti arricchimento della stessa a discrezione della Commissione esaminatrice: massimo punti 0,25 (da

sommare al punteggio attribuito per il titolo di studio richiesto).

2) CATEGORIA TITOLI DI SERVIZIO:

In questa categoria sono valutabili solo gli effettivi servizi di ruolo e non di ruolo, a tempo determinato o a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, prestati presso pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., risultanti da contratti di lavoro subordinato sottoscritti direttamente con una Amministrazione Pubblica.

Il punteggio massimo disponibile per la valutazione dei titoli di servizio è di punti 3,75.

Tale punteggio viene attribuito con i criteri e modalità di cui alle seguenti quattro sottocategorie:

SOTTOCATEGORIA A)

Servizio in categoria pari o superiore in Area/Servizio attinente il posto messo a concorso: **punti 0,50** per ogni semestre di servizio.

SOTTOCATEGORIA B)

Servizio in categoria pari o superiore in Area/Servizio non attinente il posto messo a concorso: **punti 0,25** per ogni semestre di servizio.

SOTTOCATEGORIA C)

Servizio in categoria inferiore in Area/Servizio attinente rispetto il posto messo a concorso, **punti 0,30** per ogni semestre di servizio.

SOTTOCATEGORIA D)

Servizio in categoria inferiore in Area/Servizio non attinente rispetto il posto messo a concorso, **punti 0,15** per ogni semestre di servizio.

Il servizio di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati nelle forze armate e nell'arma dei carabinieri, viene valutato in relazione alla qualifica del posto messo a concorso, equiparando:

- alla Cat. B il servizio militare prestato in qualità di soldato semplice;
- alla Cat. C. il servizio prestato in qualità di sottoufficiale;
- alla Cat. D. il servizio prestato in qualità di ufficiale. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio presentati dal concorrente devono essere osservati i seguenti criteri:

1. non sono presi in considerazione i singoli servizi di durata inferiore ai 30 (trenta) giorni effettivi, a meno che non raggiungano o superino tale durata se sommati con altri servizi della stessa natura prestati anche presso enti diversi, purché non contemporaneamente. I resti dei servizi non inferiori a 16 (sedici) giorni sono computati come mese intero;

2. nel caso di contemporaneità di servizi, viene computato soltanto quello cui compete il punteggio unitario più elevato;

3. si procede al cumulo di servizi della stessa natura prestati anche presso pubbliche amministrazioni diverse;

4. i servizi part-time vengono valutati in proporzione al numero di ore previste per il tempo pieno;

5. non sono valutabili i servizi di cui non risulti precisata la data di inizio e di cessazione;

6. non sono oggetto di valutazione i periodi di frequenza presso uffici pubblici o servizio a solo titolo di tirocinio e pratica e comunque servizi prestati non in dipendenza di rapporto di pubblico impiego con carattere di subordinazione:

7. gli arrotondamenti di punteggio al centesimo sono effettuati per eccesso (per. es. 0,744 si arrotonda a 0,75);

8. i servizi prestati in mansioni superiori (categoria superiore), rispetto alla categoria messa a concorso, vengono valutati come svolti nella categoria superiore solo qualora siano stati conferiti con formale provvedimento amministrativo e nei limiti temporali massimi previsti dalla normativa vigente.

N.B. NON SONO VALUTABILI nell'ambito dei titoli di servizio (ma sono valutabili dalla Commissione esaminatrice nell'ambito dei TITOLI VARI oppure del CURRICULUM a seconda della tipologia):

- ❖ gli incarichi di consulenza, collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto o contratti d'opera o incarichi di prestazione professionale comunque denominati, conferiti da Pubbliche amministrazioni, a carattere parasubordinato e/o che non comportino vincolo di subordinazione

(vedasi sotto indicata categoria n.3);

❖ i servizi svolti presso le Pubbliche Amministrazioni tramite i contratti di somministrazione delle Agenzie Interinali e i servizi prestati presso le Pubbliche Amministrazioni in qualità di LSU-LPU (vedasi categoria n.4)

3) CATEGORIA TITOLI VARI:

Sono valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti i titoli non riferibili alle due categorie precedenti e che la Commissione ritiene apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione del concorrente.

Il punteggio massimo complessivamente disponibile per la valutazione dei titoli vari è di punti 2,50 .

Sono valutabili nell'ambito dei titoli vari le seguenti sottocategorie di titoli:

SOTTOCATEGORIA A):

- ❖ Dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento ad esso equiparato per legge;
- ❖ Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale;
- ❖ Diploma di perfezionamento, Master Universitario di I e II Livello di durata annuale con esame finale;
- ❖ Abilitazione professionale (l'abilitazione professionale non da luogo a nessun punteggio qualora sia requisito indispensabile per l'accesso al concorso)

Ai fini della valutazione, i predetti titoli devono essere rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o della U.E. e devono riguardare materie attinenti la professionalità del posto messo a concorso.

- ❖ Corsi di formazione/riqualificazione/aggiornamento in materie attinenti la professionalità del posto messo a concorso, con superamento di esame finale;
- ❖ Idoneità in concorsi per titoli ed esami o per esami relativi a posti di categoria pari o superiore a quella messa a concorso.

SOTTOCATEGORIA B)

- ❖ Incarichi di consulenza, collaborazione CO.CO.CO o CO.CO.PRO (lavoro parasubordinato) o contratto d'opera o di prestazione professionale conferiti da Pubbliche amministrazioni.

Tali incarichi sono valutabili solo se hanno per oggetto l'espletamento delle attività attinenti alle materie la cui disciplina è oggetto delle prove di esame. Non sono valutati gli incarichi dei quali il concorrente indichi solo il provvedimento di conferimento senza indicare con precisione l'oggetto dell'incarico, se l'incarico stesso sia stato effettivamente espletato nonché la relativa durata (data di inizio e fine). Per ogni semestre di incarico la Commissione attribuisce un punteggio, tenendo conto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento per i punteggi dei titoli di servizio.

SOTTOCATEGORIA C)

- ❖ Pubblicazioni (libri, saggi, articoli, ecc.), con esclusione della tesi di laurea, attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali del posto messo a concorso.

Le pubblicazioni possono essere valutate solo se attinenti a materie la cui disciplina è oggetto delle prove d'esame o comunque denotino un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso. Non sono presi in considerazione gli scritti dai quali non risulti in modo sicuro che siano compiuti dai concorrenti, nonché le pubblicazioni compilate in collaborazione quando non sia possibile stabilire in modo certo la parte avutasi da ciascun autore.

4) CATEGORIA CURRICULUM PROFESSIONALE:

L'attribuzione del punteggio del curriculum viene effettuata dalla Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturali e professionali illustrate dal concorrente nel curriculum presentato, tenendo conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l'attitudine all'esercizio delle funzioni amministrative richieste.

Il punteggio massimo attribuibile al curriculum è di punti 1,25.

Nel curriculum professionale possono essere valutati tutti i titoli e le attività professionali di studio o di servizio o vari, ben descritti ed indicati, non riferibili a nessuna delle precedenti categorie oppure che la Commissione non ha valutato nelle categorie precedenti, dai quali si evidenzia ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della carriera rispetto alla posizione

funzionale da conferire.

In tale categoria rientrano, ad esempio, i servizi resi alle dipendenze dei privati, ivi compreso il lavoro svolto quali dipendenti di Agenzie interinali presso PA. attraverso i contratti di somministrazione, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari come docente o relatore, corsi di formazione/riqualificazione/aggiornamento in materie attinenti la professionalità del posto messo a concorso, senza esame finale, i tirocini formativi, gli incarichi di insegnamento o altro tipo di incarico espletato presso enti pubblici e privati.

La Commissione esaminatrice valuta collegialmente il curriculum professionale attribuendo un punteggio entro il massimo attribuibile.

Nessun punteggio viene attribuito dalla Commissione al curriculum di contenuto irrilevante ai fini del posto messo a concorso. Non si terrà conto del contenuto del curriculum per tutti quei titoli a cui è già stato attribuito punteggio.

TITOLI VALUTABILI PER I CONCORSI DA DIRIGENTE

sono valutabili le seguenti categorie di titoli:

- * titoli di studio universitari ed altri titoli;
- * abilitazioni professionali;
- * titoli di carriera e di servizio;
- * pubblicazioni scientifiche.

Il valore complessivo dei titoli è determinato in massimo 120 punti, tranne in casi limitati. Il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli è sommato al punteggio complessivo del candidato determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.

I titoli sono valutabili solo se non già utilizzati per l'ammissione al concorso.

Titoli di studio universitari

I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, non oltre punti 41, sono valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo:

- a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode;
- b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L), fino a punti 2;
- c) laurea specialistica (LS), fino a punti 2;
- d) laurea magistrale (LM), fino a punti 2;
- e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 1,5 per ciascuno, fino a punti 3;
- f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 2,5 per ciascuno, fino a punti 5;
- g) diploma di specializzazione (DS), fino a punti 8; ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 4;
- h) dottorato di ricerca (DR), fino a punti 12; ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 6.

I seguenti altri titoli, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, punti 9, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:

- a) titolarità di insegnamenti in corsi di studio presso le istituzioni di cui al comma 3, di durata minima semestrale, fino a punti 6, in relazione alla durata in ore;
- b) attività di docenza presso le istituzioni di cui al comma 3, fino a punti 3, in relazione alla durata della docenza.

Abilitazioni professionali valutabili

Le abilitazioni professionali, per le quali può' essere attribuito un punteggio complessivo di punti 12, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, in ragione di non più di un titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:

- a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso, **punti 8**;
- b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1, diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purché attinente alle materie delle prove d'esame, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a **punti 2**, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame;
- c) abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il conseguimento della quale è stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto dal bando per l'accesso al concorso, **punti 1** per ciascuna abilitazione, fino a **punti 2**, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame.

Le abilitazioni professionali di cui alle lettere a) e b), sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato.

Titoli di carriera e di servizio valutabili

I titoli di carriera e di servizio sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I titoli di carriera e di servizio, per i quali può essere attribuito, un punteggio complessivo di punti 50, sono:

- a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari per i quali è attribuibile un punteggio massimo di **1,5 punti per anno**, fino a punti 30; le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale nonché i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali, sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa, che va richiamata dalla Commissione esaminatrice nel relativo verbale;
- b) incarichi, che presuppongano una particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un punteggio fino ad un massimo di **punti 10**, secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso, il quale deve stabilire un punteggio massimo per ogni singola tipologia di incarico o di servizio speciale;
- c) lavoro originale prodotto nell'ambito del servizio prestato ai sensi della lettera a) ovvero dell'incarico di cui alla lettera b), che presupponga e dimostri una particolare competenza professionale, oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inquadramento, è attribuito un punteggio massimo ulteriore fino a **punti 5**, secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso, il quale deve stabilire un punteggio massimo per ogni singola tipologia di lavoro originale.
- d) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, purché non seguita dall'assunzione in servizio, bandito dalle amministrazioni, enti e soggetti pubblici per l'assunzione in qualifica dirigenziale, per l'accesso alla quale sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso, per i quali è attribuibile un punteggio massimo fino a **punti 5**, in relazione all'attinenza, desumibile dalle materie d'esame.
- e) i servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia

stato

richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando, i servizi di leva prestati in

costanza di rapporto di lavoro con i soggetti pubblici sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza.

Le Pubblicazioni scientifiche

Le pubblicazioni scientifiche sono valutate nel loro complesso con un punteggio massimo **di punti 8**, in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione alle amministrazioni pubbliche per le quali è bandito il concorso e con la qualifica dirigenziale da attribuire; sono valutate, altresì, in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d'esame.

Il bando può limitare il numero delle pubblicazioni che ciascun candidato può produrre.

ALLEGATO N.3 - TABELLA C

Programma di base per le prove di esame nei concorsi pubblici

Nella sotto indicata Tabella vengono riportate le tipologie le materie minime oggetto delle prove di esame per i concorsi pubblici, per assunzioni a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o part-time, di volta in volta opportunamente da integrare con le altre materie individuate nello specifico Bando di concorso in relazione all'Area/Settore/Servizio di inserimento e alla professionalità specifica da acquisire.

PROFILI PROFESSIONALI RICADENTI NELLA CAT. D

PROVA SCRITTA TEORICO DOTTRINALE

- ❖ Legislazione sull'ordinamento delle autonomie locali
- ❖ Diritto amministrativo

PROVA SCRITTA TEORICO PRATICA

- ❖ istruttoria e/o redazione di schema di deliberazione o di determinazione o di altro atto amministrativo con complessità correlata al profilo di appartenenza

PROVA ORALE

- ❖ le materie delle prove scritte
 - ❖ diritto amministrativo
 - ❖ nozioni di diritto civile, di diritto penale e di diritto costituzionale
 - ❖ normativa sul procedimento amministrativo, sul diritto di accesso e sulla privacy
 - ❖ contrattazione collettiva degli enti locali
 - ❖ diritti, doveri, codice di comportamento e responsabilità dei dipendenti pubblici
 - ❖ organizzazione del lavoro e management pubblico
 - ❖ conoscenza della lingua straniera
 - ❖ conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
-

PROFILI PROFESSIONALI RICADENTI NELLA CATEGORIA C

PROVA SCRITTA TEORICO PRATICA

- ❖ istruttoria e/o redazione di schema di deliberazione o di determinazione o di altro atto amministrativo con complessità correlata al profilo di appartenenza, più una serie di quesiti a risposta aperta

PROVA ORALE

- ❖ le materie delle prove scritte
 - ❖ nozioni di diritto amministrativo e di diritto penale
 - ❖ normativa sul procedimento amministrativo, sul diritto di accesso e sulla privacy
 - ❖ diritti, doveri, codice di comportamento e responsabilità dei dipendenti pubblici
 - ❖ conoscenza di una lingua straniera
 - ❖ conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
-

PROFILI PROFESSIONALI RICADENTI NELLA CATEGORIA B, posizione economica di accesso B3

PROVA A CONTENUTO TEORICO PRATICO

- ❖ prova pratica-attitudinale, con complessità correlata alla categoria di appartenenza

PROVA ORALE

- ❖ nozioni base di ordinamento degli Enti locali, organi e funzionamento della Provincia
- ❖ diritti, doveri, codice di comportamento e responsabilità dei dipendenti pubblici

